SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

05A06165

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. **108.**

Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003;

Vista la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle intrastrutture e dei trasporti e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, nel dare attuazione alla direttiva 1999/63/CE, è diretto a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.

2. Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima.

3. A bordo di tutte le navi mercantili di cui al comma 2 non possono essere imbarcati lavoratori di età inferiore a 16 anni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) «nave adibita alla navigazione marittima»: nave o unità diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette;

b) «ore di lavoro»: il periodo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa a bordo in relazione all'esercizio della nave. Sono computate nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto, anche gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali, nonché le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;

c) «ore di riposo»: il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro; questa espressione non comprende le brevi interruzioni;

d) «lavoratore marittimo»: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima;

e) «armatore»: il proprietario dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona, quali l'imprenditore o il noleggiatore dell'unità o nave che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità.

Art. 3.

Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili). — 1.* Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.

2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti:

a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a:

1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e

2) 72 ore su un periodo di sette giorni;

ovvero

b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:

1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e

2) 77 ore su un periodo di sette giorni.

3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere

almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.

4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.

5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.

6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3.

7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.

8. I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.

9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:

a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; nonché

b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.

10. Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.

11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:

a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave;

b) le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.

12. Non appena possibile dopo che è stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.».

2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è aggiunto, in fine, l'allegato 2 di cui all'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

Registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili

1. Al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, a bordo di tutte le unità di cui all'articolo 1 deve essere presente, a cura dell'armatore, un registro su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.

2. Il modello di registro, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, deve essere conforme al modello di cui all'allegato B del presente decreto.

3. Il registro deve essere presentato, a cura dell'armatore, all'Autorità marittima competente per territorio, la quale constata la conformità del registro al modello stabilito dal presente decreto, appone il proprio visto, la data di vidimazione e la dichiarazione attestante il numero di pagine complessive di cui si compone il registro.

4. Il registro dell'orario di lavoro deve essere tenuto per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi vuoti, senza cancellazione o abrasioni e, laddove necessario, le correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile.

5. Il lavoratore marittimo deve ricevere a cura dell'armatore una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e dal marittimo stesso.

6. Il modello di registro deve essere esaminato e vistato in occasione delle visite di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, effettuate dagli organi di vigilanza mediante le Commissioni territoriali indicate all'articolo 31 del citato decreto legislativo. Ove le visite periodiche non siano previste, il modello di registro va comunque vistato, a cadenza biennale, a cura dell'Autorità marittima.

Art. 5.

Obblighi dell'armatore e del comandante

1. L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 6.

2. Il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far sì che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente decreto siano rispettate.

Art. 6.

Definizione delle tabelle di armamento in relazione all'orario di lavoro

1. La definizione delle tabelle di armamenti di sicurezza delle unità di cui all'articolo 1 deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) necessità di evitare o ridurre al minimo, orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di nave e di navigazione svolta;

b) necessità di prevedere la presenza a bordo di un numero sufficiente di personale d'equipaggio per garantire la sicurezza e l'efficienza in conformità con la tabella minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.

Idoneità dei lavoratori marittimi all'imbarco

1. Ai fini della verifica dell'idoneità al lavoro, il lavoratore marittimo è sottoposto alle seguenti visite presso le strutture sanitarie del Ministero della salute:

a) visita preventiva di imbarco, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 323 del codice della navigazione;

b) visita periodica di idoneità, con frequenza biennale, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602.

2. Avverso il giudizio di idoneità di cui al comma 1, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, alla Commissione medica permanente di I grado.

3. Contro le risultanze delle visite effettuate dalla Commissione medica permanente di I grado è ammesso il ricorso alla Commissione medica centrale di II grado, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il personale marittimo addetto ai turni di guardia che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con lo svolgimento del lavoro notturno, è assegnato al corrispondente lavoro diurno per cui è idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Art. 8.

Ferie

1. Il lavoratore marittimo ha diritto di beneficiare su base annua, di ferie retribuite pari ad almeno trenta giorni o, per periodi di attività inferiori all'anno, di una parte corrispondente alla durata dell'attività svolta.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retributive non può essere sostituito da un'indennità, eccetto nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato.

Art. 9.

Sanzioni

1. L'armatore della nave è punito:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro per la violazione dell'articolo 4, commi 1, 3 e 5;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1221, primo comma, del codice della navigazione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il comandante della nave è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 5, comma 2.

3. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

4. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione.

5. Qualora l'autorità marittima, a seguito della verifica del registro di cui all'articolo 4 effettuata dagli organi di vigilanza, riscontri che a bordo della nave vi siano violazioni delle disposizioni relative all'orario di lavoro o ai periodi di riposo contenute nel presente decreto che comportino rischi per la sicurezza della nave e per la salute e sicurezza del lavoratore, provvede:

a) ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni;

b) obbligando l'armatore alla revisione della tabella di armamento.

Art. 10.

Disposizione finale

1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

STORACE, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Allegato A (previsto dall'art. 3, comma 2)

Allegato 2

MODELLO DI TABELLA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO A BORDO (rif. art. 3)

MODEL FORMAT FOR TABLE OF SHIPBOARD WORKING ARRANGEMENTS (ref. art. 3)

Nome della nave: / *Name of ship:* ______________ Bandiera: / *Flag of ship:* ______________ Eventuale Codice IMO: / *IMO number (if any):* ______________ ultimo aggiornamento della tabella: (giorno/mese/anno) / *Latest update of table: (day/month/year)* ______________

nero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo sono conformi alle prescrizioni stabilite all'articolo 3 del decreto legislativo ______________ emanato conformemente alla Convenzione OIL n. 180 rario di lavoro della gente di mare e sulla composizione dell'equipaggio (1996) e nel rispetto del contratto di lavoro collettivo registrato o autorizzato in conformità della suddetta convenzione e della Convenzione relativa all'addestramento, ilitazione ed alla tenuta della guardia dei marittimi Convenzione STCW del 1978, così come emendata nel 1995 [1]

naximum hours of work or minimum hours of rest are applicable in accordance with the decree ______________ issued in conformity with ILO's Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships ention 1996 (No. 180) and with any applicable collective agreement registered or authorized in accordance with that Convention and with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers W Convention, 1978, as amended in 1995.

ero massimo delle ore di lavoro o numero minimo delle ore di riposo [2]: / *num hours of work or minimum hours of rest:* ______________

prescrizioni / *Other requirements:* ______________

Categoria/Grado [3] *Position/Rank*	Ore di lavoro giornaliere in mare *Scheduled daily work hours at sea*		Ore di lavoro giornaliere in porto *Scheduled daily work hours in port*		Osservazioni *Comments*	Totale ore di lavoro/riposo [3] *Total daily work/rest hours*	
	Turni di guardia (da - a) *Watchkeeping (from - to)*	Servizi diversi dalla guardia (da - a) *Non-watchkeeping duties (from - to)*	Turni di guardia (da - a) *Watchkeeping (from - to)*	Servizi diversi dalla guardia (da - a) *Non-watchkeeping duties (from - to)*		In mare *At sea*	In porto *In port*

Firma del Comandante - *Signature of Master* ______________

[1] Vedere articoli estratti della Convenzione OIL n. 180 e della Convenzione STCW 78/95 allegati alla seguente tabella. - *See overleaf for selected extracts from ILO Convention n. 180 and the STCW Convention 78/95.*

[2] Cancellare la dicitura non pertinente - *Delete as applicable.*

[3] Riportare la stessa terminologia utilizzata nella documentazione relativa alla composizione dell'equipaggio - *For those positions/ranks that are also listed in the ship's safe manning document, the terminology used should be the same as in that document.*

[4] Per il personale che svolge i turni di guardia, nella colonna "osservazioni" possono essere annotate in via preventiva il numero di ore destinate presumibilmente allo svolgimento di mansioni non programmate; queste ore dovrebbero essere incluse nel totale relativo alle ore di lavoro svolte giornalmente - *For watchkeeping personnel, the comments section may be used to indicate the anticipated number of hours to be devoted to unscheduled work and any such hours should be included in the appropriate total daily work hours column.*

Selected texts from ILO Convention 180 and the STCW Convention

ILO Convention 180

Art.5 paragraph 1. The limits on hours of work or rest shall be as follows: (a) maximum hours of work shall not exceed: (i) 14 hours in any 24-hour period; and (ii) 72 hours in any seven-day period; or (b) minimum hours of rest shall not be less than: (i) ten hours in any 24-hour period; and (ii) 77 hours in any seven-day period.

Art. 5 paragraph 2. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

Art. 5 paragraph 6. Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent the Member from having national laws or regulations or a procedure for the competent authority to authorize or register collective agreements permitting exceptions to the limits set out. Such exceptions shall, as far as possible, follow the standards set out but may take account of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory leave for watchkeeping seafarers or seafarers working on board ships on short voyages.

Art. 7 paragraph 1 Nothing in this Convention shall be deemed to impair the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea.

Art.7 paragraph 3 As soon as practicable after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

STCW Convention

Section A-VIII/1 of the STCW Code (Mandatory)

1. All persons who are assigned duty as officer in charge of a watch or as a rating forming part of a watch shall be provided a minimum of 10 hours rest in any 24-hour period.

2. The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length.

3. The requirements for rest periods laid down in paragraph 1 and 2 need not be maintained in the case of an emergency or drill or in other overriding operational conditions.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, the minimum period of ten hours may be reduced to not less than 6 consecutive hours provided that any such reduction shall not extend beyond two days and not less than 70 hours of rest are provided each seven day period.

5. Administrations shall require that watch schedules be posted where they are easily accessible.

Section B-VIII/1 of the STCW Code (Guidance)

3. In applying regulation VIII/1, the following should be taken into account:

.1 provisions made to prevent fatigue should ensure that excessive or unreasonable overall working hours are not undertaken. In particular, the minimum rest periods specified in Section A-VIII/1 should not be interpreted as implying that all other hours may be devoted to watchkeeping or other duties;

.2 that the frequency and length of leave periods, and the granting of compensatory leave, are material factors in preventing fatigue from building up over a period of time;

.3 the provisions may be varied for ships on short-sea voyages, provided special safety arrangements are put in place; and

Allegato B (previsto dall'art. 4, comma 2)

MODELLO PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORE DI LAVORO E DI RIPOSO DEI LAVORATORI MARITTIMI (rif. art. 4)

MODEL FORMAT FOR RECORD OF HOURS OF WORK OR HOURS OF REST OF SEAFARERS (ref. art. 4)

PAG. 1/2

Nome della nave: ____________ Bandiera: ____________ Eventuale Codice IMO: ____________ Periodo di riferimento del registro: (mese/anno) ____________

Name of ship: ____________ *Flag of ship:* ____________ *IMO number (If any):* ____________ *Reference period for record: (month/year)* ____________

Nominativo del marittimo: ____________ Posizione/Grado[1]: ____________ Servizio di guardia[2] ☐ SI ☐ NO

Seafarers (full name) ____________ *Position/Rank:* ____________ *Watchkeeper:* ☐ *YES* ☐ *NO*

REGISTRO DELLE ORE DI LAVORO E DI RIPOSO

Indicare con una X i periodi di lavoro e con una R i periodi di riposo nelle singole colonne orarie oppure tracciare una linea o una freccia continua in corrispondenza del relativo periodo
Please mark with an X periods of work and with an R periods of rest, or using a continuous line or arrow

COMPLETARE LA TABELLA ALLEGATA

A questa nave si applicano le disposizioni relative al numero massimo di ore di lavoro o al numero minimo di ore di riposo riportate nei seguenti decreti, regolamenti, contratti collettivi (specificare gli estremi dei provvedimenti di riferimento):
The following national laws, regulations and/or collective agreements governing limitations on working hours or minimum rest periods apply to this ship:

____

DICHIARO che le informazioni riportate nel presente registro relative alle ore di lavoro o di riposo del lavoratore marittimo indicato corrispondono al vero.
I AGREE that this record is an accurate reflection of the hours of work or rest of the seafarers concerned

Nome del comandante o della persona da questi delegata a firmare il presente registro (in stampatello):
Name of master or person authorized by master to sign this record (block capitals): ____________

Firma del comandante o della persona autorizzata
Signature of master or authorized person ____________

Firma del marittimo
Signature of seafarer ____________

Una copia del presente registro deve essere consegnata al marittimo interessato - *A copy of this record is to be given to the seafarers*

Il presente registro è soggetto a verifica e vidimazione secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo ____________

Timbro e Visto Autorità competente - *Official seal and signature of the competent Authority* ____________

[1] Riportare la stessa terminologia utilizzata nella documentazione relativa alla composizione dell'equipaggio indicata nella tabella dell'organizzazione del lavoro a bordo
For these positions/ranks that are also listed in the ship's safe manning document, the terminology used should be the same as in that document and in the model table of shipboard working arrangements

[2] Segnare con ✓ la casella pertinente - *Check ✓ as appropriate*

ALLEGATO B

PAG. 2/2

MODELLO PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORE DI LAVORO E DI RIPOSO DEI LAVORATORI MARITTIMI (rif. art. 4)

MODEL FORMAT FOR RECORD OF HOURS OF WORK OR HOURS OF REST OF SEAFARERS (ref. art. 4)

Ore *Hours*	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23.	24	Ore di riposo in 24 ore	Commenti	Sezione riservata al Comandante [3] *Section reserved to the master*	
Data *Date*																									*Hours of rest in 24-hour period*	*Comments*	*Hours of work or rest, as applicable, in any 24-hour period*	*Hours of work or rest, as applicable, in any 7-day period*

[3]) Indicare somme giornaliere ai fini della verifica della conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo
Add daily calculations to ensure compliance with the relevant requirements of the decree

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubbliqa italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.»

— La direttiva 1999/63/CE, è pubblicata in GUCE n. L. 167 del 2 luglio 1999.

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca:

«Attuazione della direttiva 89/39 1/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».

— Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca:

«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.».

Nota all'art. 1:

— Per la direttiva 1999/63/CE, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Gli articoli 18 e 31 del citato decreto legislativo n. 271 del 1999, così recitano:

«Art. 18 *(Tipi di Visite)*. — 1. Ai fini di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le navi di cui all'art. 2, sono sottoposte alle seguenti visite:

a) visita iniziale:

1) per le navi o unità mercantili nazionali nuove;

2) per le navi da pesca nuove di lunghezza superiore ai 24 m;

b) visita periodica:

1) per le navi o unità mercantili nazionali esistenti di stazza lorda superiore a 200;

2) per le navi da pesca esistenti di lunghezza superiore a 24 m;

c) visita occasionale:

1) per le navi o unità mercantili nazionali nuove ed esistenti;

2) per le navi da pesca nuove ed esistenti;

3) per le navi adibite al servizio di pilotaggio e per quelle adibite a servizio di rimorchio in ambito portuale;

4) per le navi in regime di sospensione temporanea di bandiera;

5) per le navi o unità mercantili straniere.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, le visite di cui al comma 1 sono disposte dall'Autorità marittima del compartimento marittimo di iscrizione della nave su richiesta dell'Azienda unità sanitaria locale competente, dell'armatore o di un suo rappresentante.

3. Le visite sono eseguite dalla Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro di cui all'art. 31, di seguito denominata Commissione territoriale.

4. Le risultanze delle visite sono annotate in apposito documento conforme a modello approvato dal Ministero. Copia del documento è conservata tra i documenti di bordo, a disposizione degli organi di vigilanza.».

«Art. 31 *(Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni)*. — 1. Con decreto del Direttore marittimo sono istituite le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, presiedute dai capi dei compartimenti marittimi dipendenti o da un Ufficiale superiore, da lui delegato, così composte:

a) l'ufficiale responsabile della sezione sicurezza della navigazione, della Capitaneria di Porto territorialmente competente in relazione al luogo in cui la nave effettua la visita;

b) il medico di porto, o medico designato dall'Ufficio di sanità marittima competente per territorio;

c) un rappresentante della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

d) un ingegnere o capo tecnico, dipendente del Ministero;

e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* possono far parte di più Commissioni territoriali della stessa zona marittima. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale dell'Amministrazione periferica del Ministero.

3. Per le navi da pesca, i componenti di cui al comma 1, lettere *e)* ed *f)*, sono sostituiti da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca e da due rappresentanti delle associazioni della pesca.

4. Per le problematiche concernenti le unità che svolgono servizio di pilotaggio, ai componenti di cui alla lettera *f)* del comma 1, è aggiunto un rappresentante della federazione italiana piloti dei porti.

5. Per ogni rappresentante effettivo è designato un supplente.

6. I componenti della Commissione territoriale sono nominati dal Direttore marittimo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

7. La Commissione territoriale ha il compito di:

a) effettuare le visite di cui all'art. 18;

b) effettuare visite occasionali al fine di rilevare le condizioni tecniche ed igieniche delle singole navi mercantili e da pesca, il numero e le condizioni di lavoro dei marittimi imbarcati, il numero e le cause degli infortuni eventualmente occorsi a bordo delle unità ispezionate;

c) formulare proposte al Comitato di cui all'art. 30 per le modifiche delle sistemazioni e delle dotazioni delle navi esistenti al fine di rendere le stesse navi rispondenti alle condizioni di igiene e di sicurezza disciplinate dal presente decreto e di prevenire gli incidenti a bordo;

d) effettuare accertamenti preliminari durante i lavori di costruzione o trasformazione delle navi;

e) vigilare sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria per le materie inerenti il presente decreto;

f) inviare, annualmente, al Comitato di cui all'art. 30, una relazione sull'attività di vigilanza effettuata.

8. La Commissione territoriale, istituita ai sensi del presente articolo sostituisce la Commissione locale per l'igiene degli equipaggi di cui all'art. 82 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.»

Note all'art. 7:

— L'art. 323 del codice della navigazione, così recita:

«Art. 323 *(Visita medica)*. — L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti(2), essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.».

— L'art. 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), così recita:

«Art. 15 *(Trasferimento al lavoro diurno)*. — 1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile.».

Note all'art. 9:

— L'art. 1221, primo comma, del codice della navigazione, così recita:

«Art. 1221 *(Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio)*. — L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorità competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio è punito con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila.».

— L'art. 1178, primo comma, del codice della navigazione, così recita:

«Art. 1178 *(Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio)*. — L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.».

— L'art. 181, del codice della navigazione, così recita:

«Art. 181 *(Rilascio delle spedizioni)*. — La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.

Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.».

05G0133

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Cavarzere e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cavarzere (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cavarzere (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Piera Bumma è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cavarzere (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 maggio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 940/2005/ Area 2ª del 5 maggio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cavarzere (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Piera Bumma.

Roma, 28 maggio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Valnegra e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Valnegra (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Marco Calegari;

Considerato che, in data 5 aprile 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valnegra (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Letterio Porto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Valnegra (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Calegari.

Il citato amministratore, in data 5 aprile 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 329/13.1/II/R.E.L. del 26 aprile 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valnegra (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Letterio Porto.

Roma, 28 maggio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06155

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2005.

Ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 6 della legge 29 gennaio 2001, n. 10.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante disposizioni in materia di navigazione satellitare;

Visto l'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, recante, tra l'altro, disposizioni in tema di programmi europei nel settore della navigazione satellitare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2002 concernente la «Ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, della

legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante disposizioni in materia di navigazione satellitare» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 11 aprile 2002;

Visto l'art. 1, comma 6, della legge n. 10/2001 così come modificato dall'art. 4, comma 13, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Considerato che ai sensi della predetta disposizione l'ASI ha provveduto a versare all'entrate del bilancio dello Stato una parte della quota assegnata ai sensi del comma 3 per consentire la partecipazione italiana alle fasi del programma Sistema satellitare di navigazione globale GNSS2-Galileo;

Considerato che l'ENAV ha provveduto a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'intero importo assegnato ai sensi del comma 4, attesa l'impossibilità di partecipare al programma a seguito delle decisioni assunte in data 26 marzo 2002 dal Consiglio dei Trasporti dell'Unione Europea;

Vista l'attuale disponibilità del fondo così ricostituito;

Sentiti i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente nelle sedute del 17 novembre 2004 e dell'11 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disponibilità del fondo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, come integrate dagli stanziamenti di cui ai commi 3 e 4 della stessa legge, ai sensi del comma 6 della legge n. 10/2001, come modificato dall'art. 4, comma 13, della legge n. 350/2003, sono integralmente destinate all'ASI.

2. L'ASI utilizza tali disponibilità per:

la partecipazione italiana all'infrastruttura Galileo finanziando anche specifici programmi di investimento che l'ENAV intenda realizzare, in quanto funzionali alla partecipazione italiana all'infrastruttura Galileo; in tale quadro, ASI ed ENAV dovranno sviluppare forme di cooperazione volte a favorire una integrazione tecnico-funzionale dei progetti;

realizzare le iniziative nazionali nel settore della navigazione satellitare denominata «Iniziativa Perseus» e dell'«Iniziativa Perseus - Programma integrativo».

Art. 2.

1. L'assegnazione delle risorse all'ASI di cui all'art. 1, comma 1, è subordinata alla presentazione da parte dell'Agenzia di una relazione, da trasmettere al Parlamento entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, circa le iniziative sin qui finanziate con le risorse di cui alla legge n. 10 del 2001, ed in cui siano evidenziati gli elementi di criticità che hanno ostacolato un pieno utilizzo delle disponibilità assegnate all'Agenzia.

2. L'ASI provvede ad inviare, annualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la successiva trasmissione al Parlamento, una relazione programmatica circa le attività che intende finanziare nella quale sono precisate le ricadute di carattere tecnologico sul sistema del Paese.

Art. 3.

1. L'ASI è tenuta a garantire rigorosamente il rispetto degli obblighi di informazione, preventiva e successiva, circa l'utilizzo delle risorse assegnate, previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

2. L'ASI provvede, pertanto, ad inviare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Segretario Generale - per la successiva trasmissione al Parlamento una dettagliata relazione concernente le iniziative finanziate con le disponibilità di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2005

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 396

05A06186

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, a seguito dei movimenti franosi attivatisi nel mese di gennaio 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera della giunta regionale Siciliana n. 40 dell'11 febbraio 2005;

Considerato che nel mese di gennaio 2005 si sono attivati nel territorio del comune di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, numerosi movimenti franosi causando lesioni strutturali ad edifici privati, danni ad edifici pubblici ed alle infrastrutture;

Considerato che a causa di detti fenomeni calamitosi si è determinata una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di alcuni nuclei familiari;

Considerato, altresì, che i fenomeni franosi sono in continua evoluzione e che quindi potrebbero determinare il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di immobili;

Tenuto conto altresì che, al fine di verificare l'entità e la consistenza dei danni causati sul territorio del summenzionato comune, sono stati effettuati dei sopralluoghi dai tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 2005;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del Presidente della regione Siciliana del 16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, a seguito dei movimenti franosi attivatisi nel mese di gennaio 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A06249

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3443).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonché le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3429 del 29 aprile 2005;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004;

Viste le note del 22 marzo e del 13 maggio 2005 del sindaco di S. Giuliano di Puglia;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2005, nel corso della quale il Presidente della regione Molise ha manifestato il proprio assenso in ordine all'immediato trasferimento al soggetto attuatore - ing. Claudio Rinaldi delle risorse disponibili, pari ad euro 33 milioni, presso la contabilità speciale intestata al soggetto attuatore, al fine di consentire il concreto avvio delle opere di ricostruzione per il comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 1° marzo 2006, lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3372, del 3 settembre 2004, concernente «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino»;

Vista la nota del 14 febbraio 2005 del sindaco del comune di Tolentino - Commissario delegato per l'emergenza idrica;

Vista la nota del 6 maggio 2005 del presidente della regione Marche;

Vista la nota del 20 gennaio 2004 del presidente della regione Umbria e del 10 maggio 2004 dell'assessore alla medesima Regione, con la quale si chiede di poter utilizzare le economie, pari a circa € 703.440,00, realizzate sui fondi erogati sulla base dell'ordinanza di protezione civile n. 1593 del 1988, per il completamento degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico danneggiato dal sisma del 1985, nonché di rimuovere il limite del contributo massimo concedibile per ciascun intervento stabilito dall'ordinanza n. 240 del 12 giugno 1984;

Vista la nota del 28 febbraio 2005 dell'assessore alla regione Umbria, nonché le quietanze dei versamenti effettuati, da parte della medesima amministrazione regionale, al bilancio dello Stato delle somme residue pari a € 703.440,00, rivenienti dall'ordinanza di protezione civile n. 1593 del 1988;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3120 del 4 aprile 2001 e n. 3173 del 14 gennaio 2002 concernenti, tra l'altro, interventi urgenti connessi a situazioni di rischio idrogeologico nel territorio del comune di Corniglio;

Vista la nota del 15 aprile 2003 del presidente della provincia di Parma;

Vista la nota del 31 marzo 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale è stata rappresentata la necessità di prorogare il termine fissato dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3173 del 2002, relativo al completamento delle attività poste in essere ai sensi della medesima ordinanza e finalizzate a fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nel territorio del comune di Corniglio, nonché, in considerazione delle ulteriori attività che la provincia di Parma intenderebbe porre in essere nell'ambito del predetto completamento dei lavori, di contribuire al finanziamento dei citati lavori utilizzando le economie, pari a circa 35 mila euro, rivenienti da una precedente assegnazione di risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente destinate al comune di Chiusi della Verna, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3120 del 2001;

Vista la nota del 23 maggio 2005 con la quale la regione Emilia Romagna ha espresso la formale intesa di legge in ordine alla suesposta problematica, nonché del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 maggio 2005;

Vista la nota del 20 maggio 2005 del presidente della regione autonoma della Sardegna con la quale si chiede di inserire, tra le disposizioni derogabili, l'art. 3 della legge regionale n. 28 del 1985;

Vista la nota del 20 maggio 2005 del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante: «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;

Viste le note del 21 dicembre 2004 e 5 maggio 2005 del capo del Corpo forestale dello Stato, con le quali si chiede un contributo straordinario per sostenere l'operatività della propria componente aerea al fine di fronteggiare efficacemente la lotta agli incendi boschivi;

Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile rispettivamente, del 6 febbraio 1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre 2000, n. 3089, del 10 aprile 2001, n. 3122, nonché l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2004, n. 3365, concernenti la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia e la nomina del sindaco di Venezia a commissario delegato;

Vista la richiesta del 7 aprile 2005 del sindaco di Venezia pro-tempore dott. Paolo - Costa - Commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice, con la quale, viene manifestata la disponibilità a continuare nelle funzioni di commissario delegato, anche successivamente alle elezioni amministrative in atto nel comune di Venezia;

Vista la nota del 28 aprile 2005 del sindaco di Venezia, con la quale si esprime avviso favorevole alla prosecuzione dell'incarico di commissario delegato nella persona del dott. Costa;

Vista la nota del 1° giugno 2005 del presidente della regione Veneto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6 n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Vista la nota del 30 maggio 2005 del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, con la quale, al fine di garantire una celere realizzazione dell'intero sistema impiantistico regionale, si chiede che per l'impianto di termovalorizzazione di S. Maria la Fossa, da realizzarsi nel medesimo territorio comunale, venga aggiornata la valutazione d'impatto ambientale;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 1° giugno 2005 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri indetta al fine di affrontare, tra l'altro, la predetta problematica, ed in cui le amministrazioni intervenute hanno convenuto sulla necessità di assumere iniziative volte ad ottenere dagli organismi competenti il più alto grado di cer-

tezza in ordine alla compatibilità, sotto il profilo ambientale, dell'impianto per la termovalorizzazione da realizzarsi nel territorio del comune di S. Maria la Fossa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America», così come modificata dall'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale situazione internazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2003, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 1° al 5 settembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3358 del 14 maggio 2005, recante: Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 28 agosto al 5 settembre 2004;

Ritenuto di dover autorizzare la regione Marche ad utilizzare le risorse di cui all'art. 138 della legge n. 388 del 2000 per fronteggiare gli oneri derivanti dalle attività poste in essere ai sensi dell'l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3358 del 14 maggio 2005, recante gli interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 28 agosto al 5 settembre 2004, nonché per fronteggiare gli oneri connessi alle attività di formazione in materia di protezione civile.

Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alla complessità delle attività da espletarsi nell'area del sud-est asiatico investita dagli eventi calamitosi del mese di dicembre 2004, a decorrere dal 1° luglio 2005 l'incarico di coordinatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3429 del 29 aprile 2005, può essere attribuito a due esperti.

Art. 2.

1. Per favorire il concreto urgente avvio delle opere di ricostruzione per il comune di San Giuliano, il presidente della regione Molise - Commissario delegato provvede all'immediato trasferimento di € 33 milioni sulla contabilità speciale intestata al soggetto attuatore, e di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2004, n. 3379.

Art. 3.

1. Al fine di consentire il definitivo superamento della crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005 citato in premessa, il sindaco del comune di Tolentino - Commissario delegato, in aggiunta alle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3372/2004, provvede, altresì, alla prosecuzione della condotta dell'acquedotto del Nera fino al territorio del comune di Tolentino ed alla realizzazione del partitore in località Bura.

Art. 4.

1. Le somme residue, pari a € 703.440,00, assegnate alla regione Umbria ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 1593 dell'11 novembre 1988 in conseguenza degli eventi sismici del 9 settembre 1985 destinate agli interventi sugli edifici privati, già restituite al Fondo per la protezione civile, sono riaccreditate all'amministrazione regionale per essere utilizzate per la realizzazione degli interventi urgenti sulle opere pubbliche previste nel piano approvato dalla medesima Regione. In tal caso non operano i limiti contributivi previsti dall'allegato 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 77, del 30 novembre 1983.

Art. 5.

1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3173, del 14 gennaio 2002 è prorogato di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla pubblicazione detta presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'importo di € 35.600,00 assegnato al comune di Chiusi della Verna ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3120, del 4 aprile 2001, è revocato.

3. L'importo di cui al comma 2 è assegnato alla provincia di Parma per il completamento degli interventi urgenti connessi a situazioni di rischio idrogeologico nel territorio del comune di Corniglio.

4. Il comune di Chiusi della Verna è autorizzato a trasferire alla provincia di Parma le risorse finanziarie di cui al comma 2, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

1. Alle deroghe previste all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 è aggiunta la seguente: «art. 3, comma 1, della legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985».

Art. 7.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, per il potenziamento della capacità operativa della componente aerea del Corpo forestale dello Stato impegnata nella lotta agli incendi boschivi, nonché nelle ulteriori ineludibili azioni di contrasto delle situazioni emergenziali di protezione civile, è assegnato al medesimo Istituto un contributo di euro 2 milioni, a carico del Fondo della protezione civile.

2. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale militare, comunque in servizio presso il Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della protezione civile, connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale richiamate in premessa, le disposizioni previste all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2005.

3. Al fine di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con un qualificato esperto del settore aereonautico. Con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile sarà stabilito il compenso da corrispondere al predetto esperto.

Art. 8.

1. Al fine di garantire continuità amministrativa alla gestione commissariale in relazione agli ulteriori adempimenti da porre in essere per la definitiva chiusura della situazione emergenziale inerente alla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia, il dott. Paolo Costa è nominato commissario delegato ed al medesimo sono attribuiti i poteri già conferiti al sindaco di Venezia ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate in merito e citate in premessa.

2. Il predetto commissario delegato è autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilità speciale all'uopo istituita con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilità speciale dovranno confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili sulla contabilità speciale intestata al sindaco di Venezia, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali.

Art. 9.

1. Al fine di assicurare il più alto grado di certezza in ordine alla compatibilità ambientale dell'impianto per la termovalorizzazione da realizzarsi nel territorio del comune di S. Maria la Fossa in provincia di Caserta, le disposizioni previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369, del 13 agosto 2004, si applicano al medesimo territorio comunale.

Art. 10.

1. L'indennità da corrispondere al personale della struttura di missione prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, così come integrata dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004, in quanto onnicomprensiva rispetto soltanto all'impegno prestato nel perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004 ed alle ordinanze di protezione civile sopra citate, concorre con le prestazioni di carattere straordinario svolte nell'ambito delle altre attività istituzionali per il Dipartimento della protezione civile.

Art. 11.

1. In relazione alla specifica necessità di assicurare la copertura urgente delle vacanze organiche del ruolo dirigenziale e non dirigenziale di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e stanti le situazioni di emergenza in premessa indicate, la delega del Presidente del Consiglio dei Ministri prevista all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 è estesa a tutti gli adempimenti contrattuali finalizzati a dare compiuta urgente attuazione ai commi 1, 2, 3, 4 del predetto art. 3, ivi compresi quelli conseguenti all'applicazione dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397.

Art. 12.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la regione Marche è autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie ad essa spettanti ai sensi dell'art. 138 della legge n. 388 del 2000, in relazione alle esigenze connesse all'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministriz del 19 settembre 2003, nonché per fronteggiare gli oneri connessi alle attività di formazione in materia di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A06188

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2005.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 20, celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il 5º comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 14 dicembre 2004 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2005, n. 9314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2005, con il quale si autorizza la seconda emissione delle monete d'oro da € 20, celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete;

Considerata la opportunità di riservare parte del contingente al mercato estero;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 20, celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2005, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 30 giugno 2005.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 200.000,00 pari a n. 10.000 pezzi, di cui n. 3.350. destinate al mercato estero.

Art. 3.

Le monete di cui agli articoli precedenti possono essere acquistate fino al 31 dicembre 2006.

Art. 4.

In Italia l'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto, 4 e di Piazza G. Verdi 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante pagamento anticipato sul CCP 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche;

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con L'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 300 unità per ogni acquirente, applicando uno sconto per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 monete € 210,00

da 101 a 300 monete € 205,72

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente ed i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 5.

Al Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 viene riservato un quantitativo di n. 650 monete al prezzo scontato di cui all'art. 4.

Art. 6.

Per la vendita all'estero, viene concesso al Comitato internazionale Olimpico ed al Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, attraverso la Samlerhuset Group b. v., distributore unico autorizzato per la vendita delle monete, un quantitativo di n. 3.350 pezzi, con uno sconto del 15%, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Le suddette monete saranno consegnate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. alla Samlerhuset Group b. v. in capsule e non confezionate.

Art. 7.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A06250

DECRETO 9 giugno 2005.

Corso legale, contingente e modalità di cessione del dittico di monete d'argento da € 5 e da € 10, celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il 5º comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 14 dicembre 2004 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visti i decreti ministeriali n. 9305 e n. 9311, del 7 febbraio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2005, con i quali si autorizza la seconda emissione, rispettivamente, delle monete d'argento da € 5 e da € 10, entrambe celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006»;

Ritenuta la validità di cedere le suddette monete confezionate in dittico;

Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete;

Considerata la opportunità di riservare parte del contingente al mercato estero;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 5 ed € 10, celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui ai decreti ministeriali n. 9305 e n. 9311, indicati nelle premesse, vengono emesse nella sola versione *proof* ed hanno corso legale dal 30 giugno 2005.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 525.000,00 pari a n. 35.000 dittici, di cui n. 16.800 destinati al mercato estero.

Art. 3.

Le monete di cui agli articoli precedenti possono essere acquistate fino al 31 dicembre 2006.

Art. 4.

In Italia l'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto, 4 e di Piazza G. Verdi 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

in contrassegno, per importi non superiori a € 200,00 e con consegna solo sul territorio italiano, mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al numero +39 06/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma, oppure tramite collegamento internet con il sito: www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line;

mediante pagamento anticipato sul conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche;

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWWT POSO IT 22.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 750 dittici per ogni acquirente, applicando uno sconto per i quantitativi eccedenti le 500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 dittici € 75,00

da 501 a 750 dittici € 73,44

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente ed i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 5.

Al comitato per l'organizzazione dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006» viene riservato un quantitativo di n. 4.250 dittici al prezzo scontato di cui all'art. 4.

Art. 6.

Per la vendita all'estero, viene concesso al Comitato Internazionale Olimpico ed al Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, attraverso la Samlerhuset Group b. v., distributore unico autorizzato per la vendita delle monete, un quantitativo di n. 16.800 dittici, con uno sconto del 15%, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Le suddette monete saranno consegnate dall'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. alla Samlerhuset Group b. v. in capsule e non confezionate.

Art. 7.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di dittici richiesti, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero a fronte delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A06251

DECRETO 15 giugno 2005.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2005. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2005 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 16 settembre 2004, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 17 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2005 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2005 - 31 marzo 2005 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° gennaio 2005 - 31 marzo 2005 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2005 - 31 marzo 2005, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2005.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2005, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° aprile 2005 - 30 giugno 2005 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2005

Il capo della direzione: MARESCA

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 2004, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

Allegato A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2005

APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTMBRE 2005

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,63
	oltre 5.000	9,52
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	6,57
	oltre 5.000	5,65
FACTORING (3)	fino a 50.000	5,68
	oltre 50.000	5,16
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,90
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	17,67
	oltre 5.000	12,77
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	21,01
	oltre 5.000	11,73
LEASING	fino a 5.000	11,90
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,51
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,16
	oltre 50.000	5,35
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 1.500	16,64
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,87
	oltre 5.000	10,48
MUTUI CON GARANZIA REALE:		
- A TASSO FISSO		5,16
- A TASSO VARIABILE		3,86

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,84 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.9.2004; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

05A06116

DECRETO 15 giugno 2005.

Revoca della concessione n. 153/02, del 26 marzo 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti dell'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro», in Abano Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000, concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Vista la convenzione di concessione n. 153/02, stipulata in data 26 marzo 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Abano Terme (Padova), via Martiri d'Ungheria, ang. via Galvani, snc;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *h)* e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attività «per più di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione»;

Vista la polizza assicurativa 4155154 L, di € 516.457,00, rilasciata dalla Navale Assicurazioni S.p.a. il 13 marzo 2002, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi dell'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» stabiliti in particolare dall'art. 3 della sopraindicata convenzione di concessione;

Vista l'istanza del 17 dicembre 2003 con la quale l'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» ha chiesto l'autorizzazione a sospendere l'attività nella sala-bingo sita in Abano Terme (Padova), via Martiri d'Ungheria, ang. via Galvani, snc, a decorrere dal 1° febbraio 2004, preannunciando l'inoltro di una successiva istanza, ai sensi del decreto direttoriale 17 giugno 2003, di trasferimento della sala stessa in altri locali;

Vista la lettera raccomandata a/r del 6 febbraio 2004, prot. n. 2004/6894/COA/BNG, ricevuta il 17 febbraio 2004, con la quale, in riferimento alla sopraindicata istanza, è stata autorizzata, in deroga all'art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione, la sospensione dell'attività ed è stato assegnato un periodo massimo di sessanta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della lettera stessa, per l'inoltro della preannunciata istanza di trasferimento dei locali, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è da ritenersi revocata e l'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» è tenuta ad assicurare, nell'interesse erariale, la continuità del servizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione;

Considerato che l'istanza di trasferimento dei locali della sala-bingo di Abano Terme (Padova) non è stata prodotta, e che nella sala stessa non è stata ripresa l'attività, in violazione dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione n. 153/02, stipulata in data 26 marzo 2002, configurando così l'ipotesi di sospensione non autorizzata dell'attività sanzionabile con la revoca della concessione in forza di quanto stabilito dall'art. 11 della convenzione n. 153/02;

Vista la lettera raccomandata a/r del 14 febbraio 2005, prot. n. 2005/7516/COA/BNG, ricevuta il 24 febbraio 2005, il cui contenuto si intende interamente richiamato, con la quale nell'evidenziare che l'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» non ha inoltrato né l'istanza di trasferimento dei locali della sala-bingo sita in Abano Terme (Padova), via Martiri d'Ungheria, ang. via Galvani, snc, né ha ripreso l'attività nella sala stessa entro i termini assegnati, che sono scaduti il 17 aprile 2004, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, l'avvio dei procedimenti di revoca della concessione n. 153/02, stipulata in data 26 marzo 2002 e di escussione della cauzione prestata, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Considerato che, anche a seguito del ricevimento della comunicazione del 14 febbraio 2005, prot. n. 2005/751 6/COA/BNG di avvio dei procedimenti di revoca della concessione e di escussione della cauzione di € 516.457,00, l'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» non ha ripreso l'attività nella sala-bingo di Abano Terme (Padova), non ha provveduto ad inoltrare istanza di trasferimento della sala-bingo in altri locali, né è intervenuta nei procedimenti stessi;

Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuità del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario, a garanzia dei propri

obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione, ha la durata di sei anni, con scadenza in data 26 marzo 2008, essendo stata stipulata in data 26 marzo 2002, e che l'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» ha cessato l'attività fin dal 1º febbraio 2004, cessazione da ritenersi autorizzata dall'Amministrazione fino alla data del 17 aprile 2004 e non autorizzata per tutto il periodo successivo;

Considerato che il danno derivante dal comportamento dell'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro», e pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dal 17 aprile 2004 al 26 marzo 2008, ossia per un periodo di circa quattro anni;

Considerato che in un solo anno, l'attività di una sala-bingo assicura all'erario un'entrata media di oltre € 1.000.000, essendo le entrate erariali complessive superiori a € 350.000.000 su base annua e le sale-bingo attive circa 300, si rende escutibile, a parziale risarcimento del danno erariale subito, l'intero importo di € 516.457,00 della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000. n. 29;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione n. 153/02, stipulata in data 26 marzo 2002, per i motivi indicati in premessa è revocata, nei confronti dell'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro», la concessione per la gestione del gioco del Bingo.

2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento, con esplicita autorizzazione a realizzare i relativi titoli, della polizza assicurativa fidejussoria n. 4155154L di € 516.457,00 rilasciata dalla Navale Assicurazioni S.p.a. in data 13 marzo 2002, costituente cauzione a garanzia degli obblighi dell'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro», ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 15 giugno 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A06141

DECRETO 22 giugno 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad Euro 80.633 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 giugno 2005, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 183 giorni con scadenza 30 dicembre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 9.250 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 giugno 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 giugno 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale

assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2005

Il direttore: CANNATA

05A06335

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 maggio 2005.

Rettifica del decreto del 7 luglio 2004 relativo alla ricostituzione della Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione, in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 19 del 7 luglio 2004, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Latina;

Ritenuto necessario considerare l'avvicendamento nelle funzioni di responsabilità della Direzione provinciale del lavoro e l'eventualità di assenze e/o impedimento del Direttore della direzione provinciale del lavoro stessa;

Al fine di assicurare la continuità nei lavoratori della commissione;

A parziale modifica del decreto di ricostituzione n. 19 del 7 luglio 2004;

Decreta:

La Direzione provinciale del lavoro è rappresentata dal dirigente provinciale *pro-tempore* in qualità di presidente.

Latina, 10 maggio 2005

Il direttore provinciale reggente: RUGGIERO

05A06150

DECRETO 24 maggio 2005.

Scioglimento di tredici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2º;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2º;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti tredici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2º, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

La Libertà, con sede in Napoli, costituita in data 27 marzo 1973, rogito notaio Mario Colla, REA n. 545853, codice fiscale n. 90035530634, BUSC n. 5451;

C.F.A.P., con sede in Boscotrecase, costituita in data 6 maggio 1974, rogito notaio Vittorio Iazzetti, REA n. 291482, codice fiscale n. 82004210637, BUSC n. 5773;

Regione Campania Grumo Nevano 290, con sede in Napoli, costituita in data 2 aprile 1974, rogito notaio Francesco De Vivo, registro società n. 1805/74, REA mancante, codice fiscale mancante, BUSC n. 6114;

Maria Cannavale, con sede in Castellammare di Stabia, costituita in data 23 novembre 1974, rogito notaio Francesco Saverio D'Orsi, REA n. 294019, codice fiscale mancante, BUSC n. 6318;

Giulio Rodinò, con sede in Castellammare di Stabia, costituita in data 9 novembre 1974, rogito notaio Francesco Saverio D'Orsi, REA 294053, codice fiscale mancante, BUSC n. 6323;

L'Aurora, con sede in Arzano, costituita in data 24 febbraio 1975, rogito notaio Michele Bianchi, REA n. 295622, codice fiscale mancante, BUSC n. 6486;

Speranza, con sede in S. Agnello, costituita in data 11 aprile 1975, rogito notaio Carlo Iaccarino, REA n. 336962, codice fiscale n. 82011450630, BUSC n. 6557;

Elisa - Dipendento Albergo Parco dei Principi, con sede in Sorrento, costituita in data 15 maggio 1975, rogito notaio Fulvio Pinto, REA n. 297371, codice fiscale mancante, BUSC n. 6635;

Augusta, con sede in Napoli, costituita in data 27 marzo 1975, rogito notaio Domenico De Sio, registro società n. 1338/75, REA mancante, codice fiscale mancante, BUSC n. 6738;

Orione, con sede in Napoli, costituita in data 29 settembre 1975, rogito notaio Maria Teresa Di Maio, REA n. 298425, codice fiscale n. 80050390634, BUSC n. 6818;

Casa Napoli 26, con sede in Napoli, costituita in data 23 febbraio 1979, rogito notaio Claudio Trinchillo, REA n. 313608, codice fiscale n. 01611880632, BUSC n. 8198;

Reginella, con sede in Napoli, costituita in data 2 maggio 1988, rogito notaio Luigi Mauro, registro società n. 3977/88, REA mancante, codice fiscale mancante, BUSC n. 12401;

Edil Campania, con sede in San Giuseppe Vesuviano, costituita in data 3 gennaio 1990, rogito notaio Vittorio Vosa, REA n. 470583, codice fiscale n. 06006760638, BUSC n. 12851.

Napoli, 24 maggio 2005

Il dirigente del servizio: TRINCHELLA

05A06007

DECRETO 31 maggio 2005.

Costituzione della Commissione di accertamento presso la direzione provinciale del lavoro di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 15 febbraio 1974, n. 36;

Vista la nota prot. n. 26799 del 14 aprile 2005 dell'I.N.P.S. di Milano;

Visto quanto comunicato per le vie brevi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali Div. VII - segreteria del Comitato ministeriale previsto dall'art. 5 legge n. 36/1974;

Vista la nota del 22 marzo 2005 dell'I.N.P.S. di Milano con la quale si comunica il nominativo del rappresentante dei lavoratori dipendenti scelto in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 6/2002 del 22 aprile 2004 con il quale si è costituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano;

Decreta:

È costituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Milano la commissione di accertamento di cui all'art. 6 della legge n. 36 del 15 febbraio 1974 tratta dal Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano come segue:

presidente il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato;

il direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale di Stato di Milano o un proprio delegato;

sig. Sandro Zaccarelli rappresentante dei lavoratori dipendenti in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 maggio 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A06008

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004 e 6 marzo 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 4 luglio 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003, in attesa di ultimare il controllo del predetto piano;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 6 marzo 2005, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione, che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06084

DECRETO 13 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 3 luglio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Fontina» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61438;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 luglio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06085

DECRETO 13 giugno 2005.

Iscrizione della varietà di patata e loglio perenne nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni dell'11 dicembre 2003 e 22 febbraio 2005 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Considerate le proposte di nuove denominazioni avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Loglio perenne (uso non foraggero)

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
008873	Veronique	D	DLF Trifolium S/A - DK

Patata

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
008742	Sagitta	HZPC Holland B.V. - NL
008954	Janine	HZPC Holland B.V. - NL

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nella registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A06184

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 giugno 2005.

Modifiche all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, ed in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

1. Vista l'istanza del 20 aprile 2004, nonché l'integrazione alla stessa del 9 maggio 2005, con le quali la società MEDEX S.r.l. chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive dell'esplosivo Emulgit RPT prodotto dalla società Westspreng GmbH di Finnentrop-Fretter, Germania;

Visto il verbale del 22 febbraio 2005 redatto da personale tecnico dell'Ufficio Sicurezza Mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, relativo alle prove eseguite, tra gli altri prodotti, sull'Emulgit RPT, dal quale risulta che non è stato misurato, dall'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE, il quantitativo dei fumi prodotto per unità di peso dell'esplosivo e che pertanto il procedimento per il riconoscimento di idoneità è stato sospeso in attesa della trasmissione della certificazione attestante le prove di cui sopra;

Vista la documentazione trasmessa dalla società MEDEX con nota del 9 maggio 2005 dalla quale risulta che l'organismo notificato tedesco BAM ha effettuato, in data 21 aprile 2005, le prove per la misura dei fumi prodotti dall'esplosivo, con risultati che permettono di rispettare il limite di 60 lt/kg imposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 21 aprile 1979 per il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive in sotterraneo;

Visto il versamento di euro 50,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive effettuato dalla società MEDEX, su richiesta dell'ufficio competente, con bollettino di conto corrente postale del 7 giugno 2005 per l'iscrizione del suddetto prodotto nell'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2005;

2. Vista l'istanza del 19 luglio 2004, nonché la relativa integrazione del 18 gennaio 2005, con le quali la società S.E.I. S.p.a. chiede il rilascio dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive dell'esplosivo «Ergodyn 30 E» prodotto dalla società Zaklady Tworzyw Sztucznych Erg Bierun S.A. di Bierun, Polonia;

Visto che la società S.E.I. ha trasmesso, per detto esplosivo, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato tedesco BAM all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE, dalla quale tuttavia non emerge con certezza il rispetto del citato limite di 60 lt/kg imposto per il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive in sotterraneo;

Vista l'istanza del 19 maggio 2005 con la quale la SEI chiede per l'Ergodyn 30 E il riconoscimento tra gli esplosivi comuni utilizzabili solo a cielo aperto;

Visto il versamento di euro 50,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive, effettuato dalla società S.E.I. presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Brescia in data 25 maggio 2005 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2005 del citato esplosivo;

3. Vista l'istanza del 10 gennaio 2005 con la quale la società MEDEX S.r.l. chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive dell'esploditore comune «Scorpion HB-SBS» prodotto dalla società EIT Corporation di Sunbury, PA U.S.A.;

Visto il verbale del 19 aprile 2005 redatto da personale tecnico dell'Ufficio Sicurezza Mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, relativo alle verifiche di laboratorio eseguite sull'esploditore «Scorpion HB-SBS», nel quale non sono evidenziati motivi ostativi al rilascio dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive;

Vista l'istanza del 14 febbraio 2005 con la quale la società MEDEX S.r.l. comunica che il fabbricante dell'esploditore «Dynostart» (la società Dyno Nobel AB di Gyttorp, Svezia) ha apportato delle modifiche al prodotto, ora denominato «Dynostart 2» ai sensi del certificato di esame CE del tipo, e chiede di essere iscritta come importatrice dello stesso;

Visto che le modifiche apportate al prodotto «Dynostart», pur non influendo in modo negativo sul livello di sicurezza dell'esploditore, hanno riguardato, oltre alla forma e ai materiali dell'involucro, anche la denominazione stessa del prodotto in «Dynostart 2» e che pertanto esso può essere iscritto in elenco con un nuovo codice MAP, principalmente a tutela degli utilizzatori dei modelli immessi nel mercato con la precedente denominazione;

Visto il versamento di euro 100,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive effettuato dalla società MEDEX con bollettino di conto corrente postale del 3 maggio 2005 per l'iscrizione dei prodotti Scorpion HB-SBS e Dynostart 2 all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2005;

4. Vista l'istanza del 22 marzo 2005 con la quale la società WESTERN ATLAS INTERNATIONAL Inc. chiede di essere iscritta in elenco come importatrice di 8 prodotti esplodenti già riconosciuti idonei, di cui 5 iscritti in elenco in titolo ad altra società e 3 da reinserire con i codici MAP già assegnati, per i quali la stessa ha versato, in data 10 maggio 2005, il canone di iscrizione di 400,00 euro per l'anno 2005;

5. Vista l'istanza del 20 maggio 2005 con la quale la società MEDEX S.r.l. chiede di modificare la denominazione di 8 detonatori ad accensione elettrica, prodotti dalla società Austin Detonator (Repubblica Ceca), già riconosciuti idonei ed intestati alla medesima società, rimuovendo il prefisso «MDX-» per far sì che la denominazione degli stessi sia coincidente con quella riportata nella relativa certificazione di conformità CE;

Vista l'istanza del 19 maggio 2005 con la quale la società S.E.I. S.p.a. chiede di essere iscritta in elenco come importatrice degli stessi 8 detonatori ad accensione elettrica, per i quali la stessa ha versato, in data 7 giugno 2005, il canone di iscrizione di 400,00 euro per l'anno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'esplosivo denominato «Emulgit RPT», prodotto dalla società Westspreng GmbH di Finnentrop-Fretter, Germania (codice WSG) ed intestato alla società MEDEX S.r.l. (codice MDX), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. L'esplosivo di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 1ª classe A sottoclasse b. Allo stesso è attribuito il seguente codice del Ministero delle attività produttive (MAP):

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
Emulgit RPT	1Ab 0273	WSG (r.a. MDX)

Art. 2.

1. L'esplosivo denominato «Ergodyn 30 E», prodotto dalla società Zaklady Tworzyw Sztucznych Erg Bierun S.A. di Bierun, Polonia (alla quale è assegnato il codice ZTS) ed intestato alla società S.E.I. S.p.a. (codice SEI), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. L'esplosivo di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 1ª classe A sottoclasse a. Allo stesso è attribuito il seguente codice del Ministero delle attività produttive (MAP):

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
Ergodyn 30 E	1Aa 2204	ZTS (import. SEI)

Art. 3.

1. L'esploditore denominato «Scorpion HB-SBS», prodotto dalla società EIT Corporation di Sunbury, PA U.S.A. (alla quale è assegnato il codice EIT) ed intestato alla società MEDEX S.r.l. (codice MDX), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. L'esploditore denominato «Dynostart 2», prodotto dalla società Dyno Nobel AB di Gyttorp, Svezia (codice DNS) ed intestato alla società MEDEX S.r.l. (codice MDX), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

3. Gli esploditori di cui ai commi 1 e 2 sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 3ª classe E sottoclasse a. Agli stessi sono attribuiti i seguenti codici del Ministero delle attività produttive (MAP):

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
Scorpion HB-SBS	3Ea 2003	EIT (import. MDX)
Dynostart 2	3Ea 3002	DNS (import. MDX)

Art. 4.

1. La società WESTERN ATLAS INTERNATIONAL Inc. (codice WAI) è iscritta come importatrice dei prodotti individuati dai codici MAP 1Aa 5063, 1Aa 5067, 1Aa 7001, 3D 0004 e 3D 0005, già riconosciuti idonei ed iscritti in elenco, e dei prodotti re-iscritti in elenco con i codici MAP 1Aa 5041, 1Aa 5055 e 1Aa 5058 già assegnati. Pertanto l'elenco è modificato come segue:

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
Carica da 1" 3/8 con peso totale variabile (g 14 di T4 per pastiglia) N. cat. B. 75606	1Aa 5041	PEI (import. WAI)
Drill Collar S.T. 2.00" HMX B.030946	1Aa 5055	GOE (import. WAI)
Tubing Cutter 2.70" HMX B.030284	1Aa 5058	HES (import. WAI)
Drill Pipe Cutter 2 3/8" HMX B.031011	1Aa 5063	HES (import. SCI), HES (import. WAI)
Tubing Cutter 1 13/16", HMX B.030280	1Aa 5067	HES (import. SCI), HES (import. WAI)
Carica «20 High temperature power charge type E» (g 300 di esplosivo)	1Aa 7001	BOT (import. COP), BOT (import. WAI)
Accenditore elettrico senza capsula «Baker Model B.P.2 Firing Head Igniter» con polvere nera in bossolo d'alluminio	3D 0004	BOT (import. COP), BOT (import. WAI)
Baker Secondary Igniter B.021121	3D 0005	BOT (import. SCI), BOT (import. WAI)

Art. 5.

1. La denominazione dei seguenti detonatori ad accensione elettrica, prodotti dalla Austin Detonator, Repubblica Ceca (codice ADC), già intestati alla società MEDEX S.r.l. (codice MDX), è modificata come nella tabella che segue.

2. La società S.E.I. S.p.A. (codice SEI) è iscritta come importatrice dei detonatori ad accensione elettrica di cui al comma 1. Pertanto l'elenco è modificato come segue:

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
0-U	2Bb 1020	ADC (import. MDX, SEI)
DEM-U. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms e tempi da 21 a 30 con intervallo di 50 ms	2Bb 2010	ADC (import. MDX, SEI)
DED-U. Tempi da 1 a 16, 18, 20, 22, 24 con intervallo di 250 ms e 500 ms.	2Bb 3011	ADC (import. MDX, SEI)
DEP-U. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bb 3012	ADC (import. MDX, SEI)
0-HU	2Bc 1010	ADC (import. MDX, SEI)
DEM-HU. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms e tempi da 21 a 30 con intervallo di 50 ms	2Bc 2013	ADC (import. MDX, SEI)
DED-HU. Tempi da 1 a 16, 18, 20, 22, 24 con intervallo di 250 ms e 500 ms.	2Bc 3011	ADC (import. MDX, SEI)
DEP-HU. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bc 3012	ADC (import. MDX, SEI)

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 10 giugno 2005

Il direttore generale: GARRIBBA

05A06118

DECRETO 13 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Lepic Radosavljevic Biljana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO E LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lepic Radosavljevic Biljana, cittadina jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del titolo della scuola statale elementare rilasciato dalla Scuola «Ivo Lola Ribar» di Veliko Gradiste (Repubblica serba) che è titolo finale di scuola dell'obbligo, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 13 aprile 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia e verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997 e le altre materie ivi previste, ma ha ritenuto carente l'esperienza professionale maturata, e pertanto necessario l'espletamento di una misura compensativa;

Vista la scelta effettuata dall'interessata che ha dichiarato di volersi iscrivere presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Lepic Radosavljevic Biljana, nata il 22 giugno 1974 a Pozarevac (Serbia), cittadina jugoslava, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, subordinatamente al superamento di una misura compensativa che — sulla base della scelta effettuata dall'interessata — consisterà in una prova attitudinale a contenuto teorico pratico il cui oggetto e le cui modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La Camera di commercio di Trieste provvede ad istituire una apposita commissione, che sovrintende allo svolgimento della prova. La commissione è costituita:

a) dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato;

b) da un rappresentante della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

c) da un rappresentante dell'autorità sanitaria locale, scelto tra i soggetti in possesso di specifiche conoscenze nelle materie oggetto della prova attitudinale;

d) da due esercenti le attività oggetto della prova attitudinale, in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

La Camera di commercio di Trieste provvede ad acquisire dai soggetti competenti le relative designazioni.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

a) tipologie di prodotti per la pulizia e loro classificazione secondo la scala del pH;

b) utilizzazione dei prodotti (prodotti di ripristino, prodotti di mantenimento, prodotti disinfettanti);

c) stoccaggio dei prodotti per la pulizia;

d) pulizia dei pavimenti (identificazione dei diversi tipi di rivestimento e tecniche per il loro trattamento);

e) trattamento della moquette;

f) pulizia dei mobili (identificazione delle diverse tipologie di superfici e metodi per la loro pulizia);

g) organizzazione della pulizia di un ufficio;

h) organizzazione della pulizia di un bagno;

i) attrezzature per scopare ed attrezzature per il lavaggio;

j) tipologie di macchine per le pulizie (aspirapolvere, aspiraliquidi, monospazzola);

k) tipologie di attrezzi per le pulizie (carrelli multiuso, kit pulizia vetro, panni, ecc.);

l) sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e norme successive), con specifico riferimento all'attività di pulizia.

Il colloquio mira, altresì, a verificare l'adeguata conoscenza, da parte del candidato, della lingua italiana.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

05A06119

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DELIBERAZIONE 11 maggio 2005.

Disposizioni integrative e attuative della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - bonifica dei siti.

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, e in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, 25 ottobre 1999, n. 471, concernente il Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Considerato che l'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Vista la propria deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, e successive modifiche e integrazioni, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 di cui all'art. 8 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Ravvisata l'opportunità, al fine di consentire la piena operatività della categoria 9, di adottare un provvedimento recante disposizioni integrative e attuative della citata deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO;

Delibera:

Art. 1.

Attrezzature minime

1. Le attrezzature minime di cui all'allegato «A» alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO devono rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa. Si intendono nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa le attrezzature di proprietà, tenute in usufrutto, acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing.

2. Qualora l'impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato «A» alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, deve presentare una relazione, a firma del legale rappresentate e del responsabile tecnico, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che intende eseguire.

3. Le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse sono attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa congiuntamente dal legale rappresentate dell'impresa e dal responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui al foglio notizie relativo alla categoria 9.

Art. 2.

Responsabile tecnico e dotazione di personale

1. I titoli di studio riconosciuti idonei ai fini del conseguimento della professionalità richiesta al responsabile tecnico sono:

a) diploma di geometra o di perito industriale o di perito tecnico o di perito chimico o di perito edile o altro tipo di diploma riconosciuto idoneo sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

b) laurea in ingegneria o in chimica o in scienze biologiche o in scienze geologiche o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

2. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di efficacia della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO e che presentano domanda d'iscrizione nelle classi D e E entro il termine previsto dall'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti minimi previsti. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione.

3. Ai fini del comma 2, le imprese dimostrano di essere in attività alla data di efficacia della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO:

a) per gli interventi di bonifica già eseguiti, mediante la presentazione di copia autentica dei certificati di regolare esecuzione o di collaudo contenenti una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l'esito.

b) per gli interventi di bonifica in corso, mediante la presentazione di copia autentica delle autorizzazioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

4. Nelle note 2, 3 e 4 dell'allegato «C» alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO dopo le parole «un laureato in chimica» sono aggiunte le seguenti «o un laureato in scienze biologiche».

Art. 3.

Entrata in vigore

La presente deliberazione entra in vigore contestualmente alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, di cui costituisce integrazione e attuazione.

Roma, 11 maggio 2005

Il presidente: LARAIA

05A06148

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, il giorno 26 maggio 2005, alle ore 11,30 alle 12,30.

Il presente atto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura Generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 8 giugno 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A06009

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Ancona - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 24 maggio 2005, l'irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Ancona - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli Uffici individuati non hanno operato nel giorno 24 maggio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 21 maggio 2005 prot. 1235/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 8 giugno 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A06010

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Pesaro - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 30 maggio 2005, il mancato funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Pesaro - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli Uffici sopra individuati sono rimasti chiusi il giorno 30 maggio 2005, per assemblea del personale.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 24 maggio 2005 prot. 1261/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 8 giugno 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A06011

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Macerata - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 20 maggio 2005, l'irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Macerata - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli Uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 20 maggio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12 per partecipazione del personale ad assemblea sindacale.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 19 maggio 2005 prot. 1219/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 8 giugno 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A06012

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2005.

Rettifica al provvedimento 31 maggio 2005, relativo alla autorizzazione ad esercitare l'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati al «CAF Sud Solidale S.r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «CAF Sud Solidale» società a responsabilità limitata con sede in Napoli, corso San Giovanni a Teduccio n. 589, codice fiscale 95047230636, è autorizzata all'esercizio di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e da pensione, quale Centro di assistenza fiscale dipendenti e pensionati, e ad utilizzare la parola CAF previa l'avvenuta iscrizione nell'Albo dei Centri di assistenza fiscale.

Motivazioni.

Il presente atto, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministro delle finanze, dispone l'autorizzazione per il «Caf Sud Solidale S.r.l.» di Napoli all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati.

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale è stata presentata dalla summenzionata società legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione dott. rag. Francesco Gentile nato a Napoli il 21 gennaio 1946.

Il socio unico del Caf Sud Solidale S.r.l. è l'Associazione Sud Solidale, che ha sede in corso San Giovanni a Teduccio n. 704.

Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Questa Direzione ha verificato la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri di assistenza fiscale.

L'istante ha prodotto la seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo stipulato in data 19 gennaio 2005 in San Giorgio a Cremano a rogito notaio Fulvio Carrabba n. 184921 di repertorio e n. 11339 di raccolta, registrato a Napoli il 28 gennaio 2005 ed il relativo statuto ad esso allegato;

b) la polizza assicurativa n. 057101319 stipulata in data 4 aprile 2005 con la Riunione Adriatica di Sicurtà, la cui garanzia è stata prestata, con un massimale di € 1.100.000,00, come integrato con appendice di variazione n. 057843065 del 13 giugno 2005;

c) la relazione tecnica sulle capacità operative del CAF;

d) la certificazione del 17 febbraio 2005, protocollo n. 564, rilasciata dal Collegio dei ragionieri e periti commerciali in merito all'iscrizione della ragioniera Di Masi Annamaria nata a Napoli il 10 ottobre 1947, al n. 195 ed all'inesistenza di provvedimenti disciplinari;

e) le dichiarazioni riferite al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, rese in autocertificazione, rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione nonché del Collegio dei sindaci;

f) il floppy disk contenente l'elenco degli iscritti all'Associazione Sud Solidale (n. 51.000).

Inoltre ha interamente versato il capitale sociale pari ad € 52.000,00 (cinquantaduemila/00).

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Disposizioni relative alla disciplina dei Centri di assistenza fiscale:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante la disciplina dell'assistenza fiscale;

decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale dipendenti e pensionati).

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Agenzie fiscali:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

statuto dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001);

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3, comma 1, (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

decreto 12 del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Copia del presente provvedimento viene inviata alla Direzione centrale gestione tributi settore servizi ai contribuenti ufficio rapporti con i CAF ed altri intermediari per l'iscrizione nell'«Albo dei Centri di assistenza fiscale dipendenti e pensionati» nonché alla società richiedente.

Il presente atto, che integra il precedente, n. 104/2005 del 31 maggio 2005, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 giugno 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A06246

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Riclassificazione del medicinale «Neupopeg» (pegfilgrastim), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Dompè Biotec ha ottenuto la classificazione del medicinale «Neupopeg» come di seguito indicato:

6 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035717014/E (in base 10), 121ZWQ (in base 32), classe H;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 17/18 maggio 2005;

Vista la deliberazione n. 12 in data 19 maggio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NEUPOPEG (pegfilgrastim) è classificato come segue:

Confezione: 6 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035717014/E (in base 10), 121ZWQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 30 bis.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1000,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1650,40 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

NOTA 30 bis: La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle Aziende sanitarie, individuati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è limitata alle seguenti condizioni: neutropenia da chemioterapia (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche).

La prescrizione non è rimborsata dal SSN per altre eventuali indicazioni.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06100

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Riclassificazione del medicinale «Nespo» (darbepoetin alfa), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Dompè Biotec ha ottenuto la classificazione del medicinale «Nespo» come di seguito indicato:

300 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso - A.I.C. n. 035216213/E (in base 10), 11LQUP (in base 32), classe H;

500 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso - A.I.C. n. 035216314/E (in base 10), 11LQXU (in base 32), classe H.

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 17/18 maggio 2005;

Vista la deliberazione n. 12 in data 19 maggio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NESPO (darbepoetin alfa) è classificato come segue:

Confezione: 300 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso - A.I.C. n. 035216213/E (in base 10), 11LQUP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 12.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 510,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 841,70 euro.

Confezione: 500 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso - A.I.C. 035216314/E (in base 10), 11LQXU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 12.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 850,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1402,84.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06101

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Riclassificazione del medicinale «Aranesp» (darbhepoetin alfa), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Amgen Europe B.V. ha ottenuto la classificazione del medicinale Aranesp come di seguito indicato:

300 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso - A.I.C. n. 035691219/E (in base 10), 1216QM (in base 32), classe H;

500 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso - A.I.C. n. 035691310/E (in base 10), 1216TG (in base 32), classe H.

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 17/18 maggio 2005;

Vista la deliberazione n. 12 in data 19 maggio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ARANESP (darbepoetin alfa) è classificato come segue:

Confezione: 300 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo e endovenoso - A.I.C. n. 035691219/E (in base 10), 1216QM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 12.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 510,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 841,70 euro.

500 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso - A.I.C. 035691310/E (in base 10), 1216TG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 12.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 850,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1402,84 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06103

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Riclassificazione del medicinale «Neulasta» (pegfilgrastim), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Amgen Euroep B.V. ha ottenuto la classificazione del medicinale «Neulasta» come di seguito indicato:

6 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035716012/E (in base 10), 121YXD (in base 32), classe H;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 17/18 maggio 2005;

Vista la deliberazione n. 12 in data 19 maggio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NEULASTA (pegfilgrastim) è classificato come segue:

Confezione: 6 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035716012/E (in base 10), 121YXD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 30 bis.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1000,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1650,40 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

NOTA 30 bis: «La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle Aziende sanitarie, individuati dalle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano è limitata alle seguenti condizioni: neutropenia da chemioterapia (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche)».

La prescrizione non è rimborsata dal SSN per altre eventuali indicazioni.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06104

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Riclassificazione del medicinale «Glustin» (pioglitazone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE n. 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Takeda Europe Research & Development Centre Ltd ha ottenuto la classificazione del medicinale «Glustin» come di seguito indicato:

15 mg compresse 28 compresse uso orale - A.I.C. n. 034958013/E (in base 10), 11BUPX (in base 32), classe H;

30 mg compresse 28 compresse uso orale - A.I.C. n. 034958049/E (in base 10), 11BUR1 (in base 32), classe H;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 17/18 maggio 2005;

Vista la deliberazione n. 12 in data 19 maggio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GLUSTIN (pioglitazone) è classificato come segue:

Confezione: 15 mg compresse 28 compresse uso orale - A.I.C. n. 034958013/E (in base 10), 11BUPX (in base 32).

Clase di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,74 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 40,83 euro.

Confezione: 30 mg compresse 28 compresse uso orale - A.I.C. n. 034958049/E (in base 10), 11BUR1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 37,76 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 62,32: euro

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione dei medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06099

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Riclassificazione del medicinale «Actos» (pioglitazone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE n. 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Takeda Europe Research & Development Centre Ltd ha avuto la classificazione del medicinale «Actos» come di seguito indicato:

15 mg compresse 28 compresse uso orale - A.I.C. n. 034946018/E (in base 10), 11BGZ2 (in base 32), classe H;

30 mg compresse 28 compresse uso orale - A.I.C. n. 034946044/E (in base 10), 11BGZW (in base 32), classe H.

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 17/18 maggio 2005;

Vista la deliberazione n. 12 in data 19 maggio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACTOS (pioglitazone) è classificato come segue:

Confezione: 15 mg compresse 28 compresse uso orale - A.I.C. n. 034946018/E (in base 10), 11BGZ2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,74 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 40,83 euro.

Confezione: 30 mg compresse 28 compresse uso orale - A.I.C. n. 034946044/E (in base 10), 11BGZW (in base 32), classe di rimborsabilità A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 37,76 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 62,32 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione dei medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06105

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Riclassificazione del medicinale «Lantus» (insulina glargine), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE n. 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Aventis Pharma Deutschland GmbH il medicinale «Lantus»

nelle confezioni di seguito riportate è stato classificato come segue:

100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724069/M (in base 10), 1226T5 (in base 32), classe H;

100 UI/ml optiset soluzione iniettabile 5 cartucce in penne monouso 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724107/E (in base 10), 1226UC (in base 32), classe H;

100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724121/E (in base 10), 1226UT (in base 32), classe H.

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 17/18 maggio 2005;

Vista la deliberazione n. 12 in data 19 maggio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANTUS (insulina glargine) è classificato come segue:

Confezione: 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724069/E (in base 10), 1226T5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 52,50 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 86,65 euro.

Confezione: 100 UI/ml optiset soluzione iniettabile cartucce in 5 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724107/E (in base 10), 1226UC (in base 32), classe di rimborsabilità A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 52,50 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 86,65 euro.

Confezioni: 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724121/E (in base 10), 1226UT (in base 32), classe di rimborsabilità A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 35,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 57,76 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione dei medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06106

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Busilvex» (busulfan), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 41/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Busilvex (busulfan) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 febbraio 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/03/254/001 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 8 fiale 10 ml uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Medicament.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE n. 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17/18 maggio 2005;

Vista la deliberazione n. 12 in data 19 maggio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Busilvex» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale BUSILVEX (busulfan) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione:

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 8 fiale 10 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 036326015/E (in base 10), 12NLMZ (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale BUSILVEX (busulfan) è classificata come segue:

Confezione:

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 8 fiale 10 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 036326015/E (in base 10), 12NLMZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 2.285,00 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 3.771,16 euro.

Tetto di spesa (ex factory) di 184 mila euro per il primo anno e 552 mila euro per il secondo anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Obbligo invio dei dati di vendita trimestrali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notifica alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06098

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Cialis» (tadalafil), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale CIALIS (tadalafil) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 luglio 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/02/237/005 20 mg 12 compresse rivestite con film in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Lilly Icos Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE n. 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17/18 maggio 2005;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Cialis» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

Alla specialità medicinale «Cialis» (tadalafil) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione:

12 compresse da 20 mg;

A.I.C. n. 035672056/E (in base 10), 120MZS (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Cialis» (tadalafil) è classificata come segue:

Confezione:

12 compresse da 20 mg;

A.I.C. n. 035672056/E (in base 10), 120MZS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare deIl'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06096

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medinale «Angiox» (bivaluridina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Angiox (bivaluridina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 20 settembre 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/04/289/001 10 fiale da 250 mg.

Titolare A.I.C.: The Medicine Company Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE n. 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17/18 maggio 2005;

Vista la deliberazione n. 12 in data 19 maggio 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Angiox» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ANGIOX (bivaluridina) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione:

10 fiale da 250 mg;

A.I.C. n. 036603013/E (in base 10), 12X145 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: anticoagulante in pazienti sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Angiox» (bivaluridina) è classificata come segue:

Confezione:

10 fiale da 250 mg;

A.I.C. n. 036603013/E (in base 10), 12X145 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 4200,00 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 6931,68 euro.

Sconto obbligatorio del 15% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto 12 mesi.

Tetto di spesa (ex factory) di 965.919 euro.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensiva vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06097

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 9 giugno 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia di questa Università emanato con decreto rettorale n. 685 del 25 marzo 1996, entrato in vigore il 1° luglio 1996, e come successivamente integrato e modificato con decreto rettorale del 19 febbraio 2004;

Vista la deliberazione n. 28 del 20 dicembre 2004 con la quale il Senato accademico ha approvato le modifiche allo statuto dell'Università;

Considerato che le modifiche hanno interessato l'introduzione di un nuovo art. 19 «La Scuola Superiore ISUFI», con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, e la modifica dell'art. 34;

Viste le note, protocollo n. 7315, del 24 marzo 2005, e prot. n. 8333, dell'8 aprile 2005, con le quali sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca le modifiche di statuto come risultanti dal verbale del Senato accademico del 20 dicembre 2004;

Vista la nota M.I.U.R., protocollo n. 1842, del 12 maggio 2005 con la quale sono stati formulati rilievi sull'art. 19, comma 3;

Vista la deliberazione n. 111 del 30 maggio 2005 con la quale il Senato accademico conformandosi ai rilievi formulati dal Ministero ha approvato le modifiche allo statuto di Ateneo comportanti l'inserimento di una nuova Parte III: Scuola Superiore ISUFI contenente gli articoli dal n. 20 al n. 28, con conseguente rinumerazione di tutti gli altri articoli a seguire;

Ritenuto che il procedimento di revisione dello statuto di Ateneo si sia concluso e che possa quindi procedersi alla emanazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle modifiche come approvate;

Decreta:

1. Emanare le modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Lecce riguardanti l'introduzione della Parte III: «Scuola Superiore ISUFI», articoli dal n. 20 al n. 28, e l'art. 34 p. 1 nel testo di seguito riportato:

Parte III: Scuola Superiore ISUFI

Art. 20.

La Scuola Superiore ISUFI

La Scuola Superiore ISUFI ha l'obiettivo di promuovere, organizzare e gestire percorsi di apprendimento residenziali di alta formazione pre-laurea e post laurea (in particolare dottorati di ricerca), impostati su base interdisciplinare e con caratteri di internazionalità, nonché attività di ricerca collegata a quella di formazione.

La Scuola Superiore ISUFI è centro di spesa con autonomia amministrativa, contabile e di bilancio. Alla Scuola Superiore ISUFI si applica, in quanto compatibile, la previsione del precedente art. 19, comma 3. La Scuola Superiore ISUFI è finanziata con risorse pubbliche e private rivenienti anche da progetti di ricerca.

L'Università di Lecce promuove la formazione di associazioni tra gli ex allievi della Scuola Superiore ISUFI.

Art. 21.

Organi della Scuola Superiore ISUFI

Gli Organi della scuola sono: il Consiglio direttivo, il direttore, il Comitato di direzione, il Comitato scientifico di consulenza.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di indirizzo e programmazione dell'attività della Scuola Superiore ISUFI.

Il Consiglio direttivo è composto da:

il direttore della Scuola Superiore ISUFI;

i direttori di settore;

tre componenti nominati dal Senato accademico;

il coordinatore dei direttori di dipartimento;

un componente nominato dal Consiglio di amministrazione;

un rappresentante del MIUR;

uno studente designato dai partecipanti ai corsi pre-laurea;

un rappresentante designato dagli allievi che partecipano ai corsi di dottorato.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal direttore della Scuola Superiore ISUFI e dura in carica quattro anni ad eccezione della componente studentesca che resta in carica per due anni.

Il Consiglio direttivo:

a) approva il piano strategico elaborato, i progetti internazionali, gli accordi di partenariato di natura istituzionale;

b) può proporre al Senato accademico, per l'approvazione, l'istituzione di nuovi settori della Scuola Superiore ISUFI;

c) designa i due membri rappresentanti nel Comitato di direzione di cui all'art. 25, lett. *c)*.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del direttore o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

Art. 23.

Il direttore

Il direttore è nominato dal Senato accademico tra i direttori di settore e resta in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Il direttore:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, del Comitato di direzione e del Comitato scientifico di consulenza;

b) promuove e coordina le attività della Scuola, assicurandone il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi;

c) garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola Superiore ISUFI con l'Università degli studi di Lecce;

d) presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione sull'andamento della Scuola Superiore ISUFI.

Art. 24.

Comitato scientifico di consulenza

Il Consiglio direttivo si avvale del supporto scientifico Comitato scientifico di consulenza che fornisce alla Scuola indirizzi sulle strategie di sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale.

Il Comitato scientifico di consulenza è composto da un massimo di tre componenti per ciascun settore, individuati tra insigni rappresentanti a livello nazionale ed internazionale del mondo scientifico e produttivo nominati dal Senato accademico su proposta del Consiglio direttivo.

Il mandato dei singoli componenti ha durata di quattro anni decorrenti dalla nomina ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 25.

Il Comitato di direzione

Il Comitato di direzione è composto da:

a) il direttore della Scuola Superiore ISUFI;

b) i direttori di settore;

c) due rappresentanti del Consiglio direttivo indicati tra i componenti nominati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione;

d) il coordinatore amministrativo della Scuola Superiore ISUFI.

Il Comitato di direzione elabora i programmi di attività della Scuola Superiore ISUFI in conformità agli indirizzi strategici approvati dal Consiglio direttivo e ne segue la realizzazione, esamina ed approva le proposte di adeguamento della struttura organizzativa dei settori.

Il Comitato di direzione approva il bilancio annuale e il conto consuntivo.

Art. 26.

La struttura organizzativa

La Scuola Superiore ISUFI si articola in:

a) settori;

b) servizi tecnico-amministrativi che fanno capo al coordinatore amministrativo della Scuola Superiore ISUFI.

La Scuola Superiore ISUFI si articola nei settori previsti con l'Accordo di programma tra MIUR - Università degli studi di Lecce e nel settore beni culturali in via di sperimentazione.

Attualmente i settori riguardano:

1. e-Business Management;
2. Euromediterranean School of Law and Politcs;
3. Nanoscience Grid-Computing;
4. Beni culturali.

Per ogni settore il Senato accademico nomina un direttore di settore scelto fra i professori di prima fascia dell'Università degli studi di Lecce, cui è affidata la responsabilità dello sviluppo e della gestione delle iniziative di ricerca e alta formazione del settore affidato in direzione.

Art. 27.

Criteri generali di selezione degli allievi

Possono partecipare a tutti i percorsi di apprendimento della Scuola Superiore ISUFI studenti italiani e stranieri.

La selezione è fatta per concorso pubblico basato preferenzialmente su criteri e standards internazionali, tesi ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Art. 28.

Titoli finali

La Scuola Superiore ISUFI rilascia a completamento degli specifici percorsi formativi i titoli finali agli allievi del corso pre-laurea (triennale o specialistica) e di dottore di ricerca agli allievi che completano il programma triennale di alta formazione e ricerca.

Le attività di formazione sono disciplinate dal regolamento didattico della Scuola Superiore ISUFI.

Art. 34.

Centri autonomi di gestione

1. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è prerogativa dei dipartimenti e della Scuola Superiore ISUFI. Essa può essere estesa, per periodi di tempo determinati, ai centri di cui al precedente art. 19 con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico.

2. Una parziale autonomia con limitazioni ad oggetti o importi determinati, per determinati periodi di tempo, può essere riconosciuta a facoltà e a corsi di studio, con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico.

3. Tale autonomia è revocabile con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico ed anche su proposta di quest'ultimo organo.

4. Nel rispetto del principio di unitarietà del bilancio, i singoli bilanci autonomi fanno parte del consolidato del bilancio generale.

2. A seguito delle modifiche di cui al precedente punto 1, sono rinumerati gli articoli successivi al nuovo art. 28 che, pertanto, acquistano nuova progressione numerica, cosicchè il precedente art. 20 «Organi d'Ateneo», che sarà rubricato nella Parte IV (già Parte III), diventa n. 29 e così a seguire.

3. Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lecce, 9 giugno 2005

Il rettore: LIMONE

05A06115

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 17 giugno 2005, n. **13.**

Modifica alla circolare 4 aprile 2000, n. 5, concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie, per la campagna di commercializzazione 2004/2005 - Regolamento (CEE) n. 2358/71 del 29 ottobre 1971 del Consiglio.

All'A.G.E.A - Area coordinamento - Area organismo pagatore
Agli Assessorati agricoltura delle regioni a Statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano
All'Ente Nazionale Risi - Piazza Pio XI
All'Ispettorato centrale repressione frodi
Alla Confederazione generale dell'Agricoltura italiana (Confagricoltura)
Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti)
Alla Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.
Alla Confederazione produttori agricoli - COPAGRI
Alla FAGRI
All'Ente Nazionale sementi elette
All'Istituto sperimentale per le colture foraggiere
Al Dipartimento qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
All'Associazione dei costitutori - (AISS)
All'ASSOSEME
All'Associazione degli industriali di Capitanata Foggia
All'Associazione sementieri mediterranei - (AS.SE.ME.)
Alla Confederazione cooperative
Alla Commissione dell'Unione Europea - DG VI AGRI - Settore sementi
All'ITALRAP

La circolare 18 maggio 2004, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 122 del 26 maggio 2004, ha introdotto la proroga, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, delle disposizioni in materia di aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate, adottate con la circolare 4 aprile 2000, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 19 luglio 2000.

L'AGEA, con la nota n. ACIU.2005.323 del 26 maggio 2005 ha chiesto di prorogare il termine per la presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto per le specie di sementi diverse dal riso, previsto al 31 maggio dell'anno successivo a quello del raccolto.

Le motivazioni rappresentate al riguardo dall'AGEA con la precitata nota sono da ritenersi valide e, pertanto, la data del 31 maggio, prevista al punto 3.2 della succitata circolare 4 aprile 2000, n. 5, è prorogata al 20 giugno 2005.

Si pregano gli Assessorati, gli Uffici e le Organizzazioni in indirizzo di voler dare, con ogni mezzo disponibile, la massima diffusione alla presente circolare.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A06252

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 22 marzo 2005, n. **5.**

Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, di cui all'articolo 1, comma 1, tabella *A*, n. 86, della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Criteri e modalità di attribuzione dei contributi.

L'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, recante «Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo» ha istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, per l'intervento indicato nella tabella *A*, n. 86, il Fondo di € 1.500.000,00 annui (d'ora in avanti «Fondo»), per il triennio 2003-2005, finalizzato alla concessione di contributi in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti.

Detti contributi sono volti all'adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono in particolare attività di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti e per lo sviluppo di pubblicazioni a stampa integrate con altre tecnologie idonee per non vedenti e ipovedenti (d'ora in avanti «contributi»).

1. *Destinatari dei contributi.*

1.1. I contributi di cui sopra sono concessi alle case editrici o a loro consorzi, sulla base di progetti recanti l'articolazione della spesa prevista per tipologie di investimenti indicati al punto 2.

1.2. Le case editrici possono, altresì, presentare i progetti indicati al punto 1.1 in forma congiunta. A tal fine conferiscono, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse. La casa editrice mandataria presenta il progetto in nome e per conto proprio e delle

mandanti, obbligandosi a realizzarlo congiuntamente con le altre case editrici e allega, al momento della presentazione della domanda di concessione del contributo, copia dell'atto di conferimento del mandato. La casa editrice mandataria rappresenta le case editrici mandanti in tutti i rapporti necessari per l'ottenimento del contributo, fino all'estinzione di ogni rapporto. La presentazione del progetto in forma congiunta determina la responsabilità solidale, nei confronti dell'Amministrazione, di tutte le case editrici coinvolte nella realizzazione del progetto.

2. *Investimenti ammissibili.*

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti, riconducibili alle finalità indicate dalla legge:

a) investimenti in beni materiali e immateriali per la progettazione e il lancio di iniziative editoriali a stampa indirizzate agli ipovedenti e ai non vedenti;

b) investimenti in beni materiali e immateriali per la progettazione e il lancio di iniziative editoriali basate su audio-libri, veicolati attraverso diversi formati (musicassette, CD, file Internet ecc.);

c) investimenti per lo studio e la realizzazione di sistemi di accesso per non vedenti e ipovedenti a file trattabili da tecnologie basate su sintetizzatori vocali che allo stesso tempo comprendano una adeguata protezione contro usi impropri;

d) investimenti per l'adeguamento dei siti Internet a contenuto editoriale e dei prodotti editoriali off line agli standard nazionali e internazionali di accessibilità per ipovedenti e non vedenti;

e) investimenti in beni materiali e immateriali per la progettazione e il lancio di iniziative editoriali basate su prodotti integrati, a stampa ed elettronici, con particolare attenzione ai prodotti educativi e didattici anche al fine di favorire l'effettiva esecuzione dell'art. 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

f) sviluppo di servizi tecnologici e di programmi di formazione realizzati da case editrici anche tramite loro consorzi o associazioni, volti a facilitare la produzione editoriale per ipovedenti e non vedenti.

3. *Presentazione delle domande.*

Le domande per la concessione dei contributi, in regola con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante delle imprese editoriali indicate ai punti 1.1 e 1.2 dovranno essere formulate secondo il modello di cui all'allegato *A*, corredate della documentazione di cui all'allegato *B* e inoltrate al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV Promozione del libro e della lettura, via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma, entro il 31 dicembre 2005.

4. *Requisiti di ammissione.*

4.1. I progetti indicati al punto 1.1 saranno valutati da un'apposita Commissione, istituita presso questo Ministero con decreto del Ministro (d'ora in avanti «Commissione»). Detta Commissione avrà il compito di accertare l'ammissibilità della domanda di contributo, di valutare la qualità tecnico-scientifica dei progetti e di proporre al Direttore generale della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, il piano di ripartizione dei finanziamenti.

4.2. Sono ammessi ai contributi i progetti presentati da imprese editoriali operanti da almeno cinque anni, di durata non superiore a dodici mesi e che indichino la capacità produttiva generabile e la motivata previsione del numero, tipo e quantità di opere che il richiedente prevede di realizzare nel triennio successivo alla conclusione del progetto, in relazione alle dimensioni attuali dell'impresa editoriale e al contributo richiesto. La Commissione, una volta accertato il possesso dei requisiti di cui sopra, valuta la rispondenza del progetto ad una delle tipologie ammissibili tra quelle indicate al punto 2, lettere *a), b), c), d), e), f).*

4.3. Il Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali ammette al contributo i progetti di cui sopra, previa acquisizione del parere tecnico-scientifico della Commissione.

5. *Determinazione dei contributi e criteri di selezione.*

5.1. I contributi, comunque non superiori all'importo di € 100.000,00, sono determinati nella misura massima del settanta per cento delle spese riconosciute pertinenti.

5.2. Nel caso in cui i progetti già ammessi al contributo determinino una spesa superiore alla disponibilità annuale del fondo, il Direttore generale, previa acquisizione del parere della Commissione, provvede alla ulteriore selezione delle domande sulla base dei seguenti criteri:

a) grado di congruenza del progetto con gli obiettivi della legge;

b) sostenibilità economica del progetto nel lungo periodo;

c) qualità e quantità dei prodotti editoriali resi accessibili dal progetto in rapporto alle risorse richieste;

d) grado di permanenza nel tempo dell'attività produttiva sviluppata a seguito della realizzazione dei progetti.

6. *Erogazione dei contributi.*

6.1. Ai fini della erogazione dei contributi il Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali, sulla scorta del parere espresso dalla Commissione, approva, con proprio decreto, il relativo piano di ripartizione.

Detto decreto dirigenziale è pubblicato, anche solo per via telematica, a cura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione.

6.2. I contributi sono erogati per metà dopo l'adozione del decreto dirigenziale indicato al punto 6.1 e per la restante metà dopo la presentazione da parte del beneficiario di una relazione dettagliata che illustri la regolare realizzazione del progetto e corredata dalla rendicontazione dei costi sostenuti.

6.3. La Commissione, esaminati gli atti indicati al punto 6.2, propone al Direttore generale l'ammissibilità alla restante parte di contributo, oppure, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto, la revoca di quanto già erogato. Al recupero delle somme conseguente alla revoca del contributo si provvede, ove necessario, con la procedura prevista dal regio decreto

14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione si riserva di effettuare ogni eventuale attività di verifica e monitoraggio sulle modalità di gestione dei contributi concessi.

7. *Spese ammissibili.*

Sono ammissibili a rendiconto le spese direttamente imputabili al progetto di investimento, distinte in:

a) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e programmi per elaboratore (anche in forma di licenze);

b) spese di consulenza per la progettazione e sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;

c) spese del personale interno direttamente impiegato per la realizzazione del progetto;

d) spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di proprietà industriale relativi all'ideazione, progettazione e sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;

e) spese per la formazione del personale delle case editrici;

f) ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del progetto.

8. *Obbligo di menzione del contributo.*

Le case editrici che abbiano ottenuto i contributi sono tenute, nel triennio successivo alla conclusione del progetto, a inserire la seguente dizione in tutte le opere da loro realizzate e destinate a non vedenti e a ipovedenti: «La presente opera è stata realizzata anche mediante il contributo finanziario del Ministero per i beni e le attività culturali». Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilità nei siti Internet il cui adeguamento alle esigenze dei non vedenti e ipovedenti sia realizzata con le strutture finanziate all'interno del progetto.

9. *Responsabile del procedimento.*

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio IV - Promozione del libro e della lettura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici: 06/69654212/213/214, e-mail: padellaro@librari.beniculturali.it

10. *Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*

La presente circolare sarà inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 201

ALLEGATO *A*

Schema di domanda di ammissione ai contributi in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, di cui all'art. 1, comma 1, tabella A, n. 86, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, da compilare in bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa interessata.

(L'impresa richiedente è tenuta a fornire tutti gli elementi richiesti nel presente modello; nel caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dar corso all'istruttoria).

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma

Il sottoscritto .... nato il ....
a....................................... in qualità di ....
dell'impresa ....
con sede in .... con codice fiscale n. ....
con partita IVA n. ....

Impresa singola;

oppure

capogruppo di un consorzio già costituito fra le imprese ....
....

oppure

rappresentante con mandato collettivo delle seguenti imprese .....
....

Chiede di poter accedere ai contributi previsti dall'art. 1, comma 1, tabella *A*, n. 86, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, destinati all'adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono in particolare attività di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti e per lo sviluppo di pubblicazioni a stampa integrate con altre tecnologie idonee per non vedenti e ipovedenti.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Dichiara:

a) che l'impresa (o il Consorzio) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

b) l'inesistenza a carico dell'impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale;

c) il regolare versamento dei contributi obbligatori per il personale dipendente;

d) la regolare osservanza della legge 68/99;

e) l'inesistenza di violazioni definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di prevenzione e sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

g) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio di .... per la seguente attività .... e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:

a. numero di iscrizione .... ;

b. data di iscrizione .... ;

c. durata della ditta/data termine .... ;

d. forma giuridica .... ;

e. titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale) .... ;

f. che l'indirizzo e il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di ulteriori documentazioni sono i seguenti .... ;

g. di concorrere per i seguenti consorziati .... (per ciascuna impresa ripetere il punto e.);

h. che è stato conferito mandato collettivo con rappresentanza e con funzioni di capogruppo responsabile nei confronti di questa Amministrazione a .... ;

i. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per le voci da *a)* a *g)*, in caso di mandato collettivo con rappresentanza, le dichiarazioni devono essere compilate da tutte le imprese rappresentate.

Data ....

Firma del titolare
o del legale rappresentante
Timbro dell'impresa

N.B.

1. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

2. In caso di presentazione di progetti in forma congiunta l'impresa mandataria deve allegare copia dell'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza.

ALLEGATO *B*

a) Documentazione da allegare alla domanda:

(L'impresa richiedente è tenuta a fornire tutti gli elementi richiesti nel presente modello; nel caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dar corso all'istruttoria).

1) Breve presentazione del soggetto richiedente (massimo una pagina): fondazione, storia, principali attività, notizie sulle principali vicende tecniche, organizzative, produttive e commerciali dell'impresa. Nell'ipotesi di presentazione congiunta da parte di più soggetti, tale sezione deve essere redatta per ciascuna impresa richiedente.

2) Descrizione del progetto (massimo due pagine): titolo, ragione e obiettivi di base, obiettivi economici; tali obiettivi devono essere raggiungibili attraverso la realizzazione del progetto finanziato e non attraverso successive evoluzioni di questo; gli stessi devono essere esposti in modo chiaro e ordinato in modo da essere sempre verificabile e misurabile il loro rispetto; occorre inoltre mettere in luce:

a) grado di congruenza del progetto con gli obiettivi della legge;

b) sostenibilità economica del progetto nel lungo periodo;

c) qualità e quantità dei prodotti editoriali resi accessibili grazie al progetto;

d) sostenibilità economica nel tempo dell'attività sviluppata a seguito della realizzazione del progetto.

3) Descrizione del contesto sociale e produttivo nel quale il progetto si inserisce e degli elementi di novità contenuti nel progetto medesimo rispetto a iniziative già realizzate o in corso di realizzazione (massimo due pagine).

4) Descrizione delle fasi e dei tempi di realizzazione del progetto (massimo tre pagine): descrizione dettagliata di ogni fase del progetto in termini di mezzi utilizzati (beni strumentali materiali e immateriali; personale dipendente e non dipendente), risorse, tempi di realizzazione e metodologie di lavoro utilizzate al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 2.

5) Descrizione del piano dei costi del progetto: descrizione dettagliata delle spese sostenute e da sostenere rispetto a ciascuna fase di realizzazione del progetto e del progetto nel suo complesso.

Ai sensi dell'art. 8 della circolare, devono essere indicati i costi direttamente imputabili al progetto di investimento che debbono riguardare:

a) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e programmi per elaboratore (anche in forma di licenze);

b) spese di consulenza per la progettazione e sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;

c) spese del personale interno direttamente impiegato per la realizzazione del progetto;

d) spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di proprietà industriale relativi all'ideazione, progettazione e sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;

e) spese per la formazione del personale delle case editrici;

f) ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del progetto.

6) Copia libera dell'atto costitutivo del soggetto richiedente;

7) Copia dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

8) Atto pubblico o scrittura privata autenticata relativa al conferimento da parte delle imprese di mandato collettivo con rappresentanza.

b) Documentazione da presentare per l'erogazione del secondo 50% di contributo relativamente alla completa realizzazione del progetto:

1) Relazione dettagliata sulla regolare realizzazione progetto;

2) Rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto.

Data ....

Firma del titolare
o del legale rappresentante
Timbro dell'impresa

05A06187

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 giugno 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2210
Yen giapponese	133,09
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,968
Corona danese	7,4455
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,66855
Fiorino ungherese	248,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0725
Corona svedese	9,2273
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	38,449
Franco svizzero	1,5446
Corona islandese	79,64
Corona norvegese	7,8770
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3257
Leu romeno	36155
Rublo russo	34,7930
Nuova lira turca	1,6609
Dollaro australiano	1,5695
Dollaro canadese	1,5031
Yuan cinese	10,1056
Dollaro di Hong Kong	9,4928
Rupia indonesiana	11773,49
Won sudcoreano	1231,01
Ringgit malese	4,6408
Dollaro neozelandese	1,7003
Peso filippino	68,040
Dollaro di Singapore	2,0411
Baht tailandese	50,195
Rand sudafricano	8,1926

Cambi del giorno 21 giugno 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2092
Yen giapponese	132,20
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	29,913
Corona danese	7,4469
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,66450
Fiorino ungherese	247,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0593
Corona svedese	9,2373
Tallero sloveno	239,44
Corona slovacca	38,439
Franco svizzero	1,5425
Corona islandese	79,71
Corona norvegese	7,8740
Lev bulgaro	1,9561
Kuna croata	7,3240
Leu romeno	36174
Rublo russo	34,6030
Nuova lira turca	1,6485
Dollaro australiano	1,5617
Dollaro canadese	1,4971
Yuan cinese	10,0079
Dollaro di Hong Kong	9,4000
Rupia indonesiana	11686,31
Won sudcoreano	1225,52
Ringgit malese	4,5960
Dollaro neozelandese	1,6945
Peso filippino	67,298
Dollaro di Singapore	2,0257
Baht tailandese	49,837
Rand sudafricano	8,1643

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A06333 - 05A06334

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Chemisole 2,5% soluzione orale».

Estratto decreto n. 42 dell'8 giugno 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: CHEMISOLE 2,5% SOLUZIONE ORALE.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: bottiglia da 25 ml - A.I.C. n. 103568010.

Composizione: un ml di prodotto contiene:

principio attivo:

levamisole 25 mg;

eccipienti:

sodio metabisolfito 2,5 mg;

metil p-idrossi benzoato 2,5 mg;

glicole propilenico 200 mg;

acqua depurata q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: colombi viaggiatori e da competizione.

Indicazioni terapeutiche: infestazioni singole o miste sostenute da forme adulte e larvali di nematodi gastrointestinali e broncopolmonari (ascaridia spp, capillaria spp, heterakis spp e syngamus trachea).

Validità:

36 mesi, in confezione integra;

3 mesi, dopo prima apertura della confezione;

l'acqua medicata deve essere consumata entro 12 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06181

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Stellamune Uno».

Estratto provvedimento n. 135 del 9 giugno 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: STELLAMUNE UNO.

Confezioni:

10 flaconi da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 103530010;

10 flaconi da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 103530022;

4 flaconi da 125 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 103530034.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Borgo San Michele (Latina), s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0157/001/1B/003.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42, a, 1: estensione periodo validità.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità da 24 a 36 mesi. La validità dopo la prima apertura del flacone resta invariata a 10 ore.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06177

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Puppy-CP».

Estratto provvedimento n. 136 del 9 giugno 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: NOBIVAC PUPPY-CP, nelle confezioni:

flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101931018;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101931032;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101931020;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101931057.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aumento della durata dell'immunità a seguito della vaccinazione.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aumento dell'immunità a seguito della vaccinazione, limitatamente agli antigeni del cimurro e della parvovirosi del cane.

La durata dell'immunità ora autorizzata è la seguente:

cimurro e parvovirosi: 3 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06178

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Parvo-C».

Estratto provvedimento n. 137 del 9 giugno 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: NOBIVAC PARVO-C, nelle confezioni:

flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101915015;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101915041;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101915039;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101915066.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aumento della durata dell'immunità a seguito della vaccinazione.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aumento dell'immunità a seguito della vaccinazione, limitatamente agli antigeni della parvovirosi del cane.

La durata dell'immunità ora autorizzata è la seguente:

parvovirosi: 3 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06179

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Ceppi».

Estratto provvedimento n. 138 del 9 giugno 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: NOBIVAC CEPPI, nelle confezioni:

1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101939015;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939027;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939039;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939041.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aumento della durata dell'immunità a seguito della vaccinazione.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aumento dell'immunità a seguito della vaccinazione, limitatamente agli antigeni del cimurro, dell'epatite infettiva e della parvovirosi del cane.

La durata dell'immunità ora autorizzata è la seguente:

cimurro, epatite infettiva e parvovirosi: 3 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06180

Revoca di registrazione di presidi medico chirurgici

Estratto del decreto n. DGFDM-VII/328 del 14 giugno 2005

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

Abathion 1% granulare - reg. 7504;

Abathion 200E - reg. 8361;

Barricade 50 EC - reg. 11894;

Barricade A-25 - reg. 11819;

Barricade liquido - reg. 13932;

Bi-Larv 4G - reg. 12188;

Fendona - reg. 15163;

Renegade 5 - reg. 15165;

Renegade 2,5 - reg. 15164.

Motivo della revoca: rinuncia della società BASF Agro S.p.a con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8, codice fiscale n. 01884740596 titolare delle corrispondenti registrazioni.

05A06248

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante le modifiche impiantistiche, presso lo stabilimento di raffineria ISAB Impianti Nord di Priolo Gargallo, presentato dalla società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/0012787 del 19 maggio 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto che prevede le modifiche impiantistiche presso lo stabilimento di Raffineria ISAB Impianti Nord di Priolo Gargallo (Siracusa), presentato dalla società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a. - ex s.s. 114 Litoranea Priolese km 9.5 - 96010 Priolo Gargallo (Siracusa), disponendo che le stesse non si configurano come una modifica sostanziale del progetto già sottoposto a procedura di VIA conclusa con la determinazione dirigenziale del 1° giugno 2004, prot. DSA/2004/13234. Pertanto tali interventi sono da non assoggettare a nuove procedure di VIA di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A06152

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante il progetto di linea ferroviaria Monte del Vesuvio - Posto di movimento e manutenzione, presentato dalla società Italferr S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/14045 del 31 maggio 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto di linea ferrovia a Monte del Vesuvio (LMV), posto di movimento (PM) e manutenzione tra il km 24 + 100 e 26 + 200 e fermata passeggeri, presentato dalla società Italferr S.p.a. con sede in via Marsala, 53/67 - 00185 Roma, disponendo che il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A06153

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativo al progetto che prevede il completamento del termovalorizzatore di Brescia, presentato dalla società ASM di Brescia S.p.a.

Con il decreto n. 0555 del 3 giugno 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede il completamento del termovalorizzatore di Brescia mediante l'installazione della terza linea di combustione in comune di Brescia, presentato dalla società ASM di Brescia S.p.a. con sede in via Lamarmora, 230 - 25100 Brescia.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A06151

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso di cui alla determina n. 2/05 del coordinatore dei dipartimenti e dei servizi

Con il presente avviso si comunica che, con determina n. 2/05 del coordinatore dei dipartimenti e dei servizi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è stato stabilito di assegnare la responsabilità dei procedimenti istruttori dei mercati, di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, n. 3 e n. 5 alla dott.ssa Sara Del Monte, funzionario del Servizio analisi di mercato e concorrenza, e n. 4 e n. 6 al dott. Sergio Del Grosso, funzionario dell'Unità di supporto del coordinamento dei dipartimenti.

Restano immutate tutte le altre assegnazioni di cui all'allegato della determinazione n. 1/04, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 2004, e di cui alla determina n. 1/05 il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta* n. 36 del 14 febbraio 2005.

La presente determina è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile sul sito web dell'Autorità, www.agcom.it

05A06182

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Italsider Produzione-Lavoro soc. coop. a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa, in Trieste.

Con deliberazione n. 1264 del 30 maggio 2005 la Giunta regionale ha nominato commissario liquidatore della «Cooperativa Italsider Produzione-Lavoro soc. coop. a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Trieste, il dott. Roberto Bussani con studio in Trieste, via Fabio Severo n. 13, in sostituzione del rag. Ettore Labinaz, deceduto.

05A06149

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, relativo al «Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 105/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2005).

Nell'allegato I al decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pagina 75, nel punto 1.1. del capitolo 12 — Igiene e sicurezza del lavoro —, alla fine del terzultimo capoverso, dove è scritto: «... in caso di danno al compartimento stagno in cui si trova il locale di alloggio, il cielo di ponte non», leggasi: «... in caso di danno al compartimento stagno in cui si trova il locale di alloggio, il cielo di ponte non *sia immerso*.».

05A06279

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/1841 del 12 aprile 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di riconoscimento, della specialità medicinale "Crestor"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2005).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 30, seconda colonna, all'ultimo rigo, dove è scritto: «*0358850331/M* - 15 compresse rivestite ...», leggasi: «*035885033/M* - 15 compresse rivestite ...»;

alla pagina 31, prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: «*0358850451/M* - 20 compresse rivestite ...», leggasi: «*035885045/M* - 20 compresse rivestite ...»;

al terzo rigo, dove è scritto: «*0358850601M* - 30 compresse rivestite ...», leggasi: «*035885060/M* - 30 compresse rivestite ...»;

al quarto rigo, dove è scritto: «*0358850721M* - 42 compresse rivestite ...», leggasi: «*035885072/M* - 42 compresse rivestite ...»;

al nono rigo, dove è scritto: «035885122/M - *1998* compresse rivestite ...», leggasi: «035885122/M - *98* compresse rivestite ...».

05A06121

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/1931 del 17 maggio 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Wellyone"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2005).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31, seconda colonna, nel penultimo capoverso, al secondo rigo, dove è scritto: «I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal *sessantesimo* giorno successivo ...», leggasi: «I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal *novantesimo* giorno successivo ...».

05A06280

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501145/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 6 2 4 *

€ 1,00